SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

CIRCOLARI

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'economia e delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Università «Federico II» di Napoli

05A02462

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 marzo 2005, n. **39.**

Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO *Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e NATO *Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario dell'Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 641.667.

7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 85.238.

Art. 2.

Operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 41.654.078.

Art. 3.

Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 3, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.806.563.

Art. 4.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.

Art. 5.

Partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission* in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 405.722.

Art. 6.

Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur nell'ambito della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell'Unione Africana è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 401.

Art. 7.

Indennità di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 2 e 5, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell'indennità di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonché per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, comma 5, e 5, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 5, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Art. 8.

Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 9.

Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2 e 5, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 10.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 18 della presente legge.

Art. 11.

Forze di completamento

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, allo scopo di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo appartenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva, dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consistenze del personale determinate, per l'anno 2005, dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l'eventuale relativo prolungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2005 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

Art. 12.

Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, per l'anno 2005, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadriennale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell'anno 2004 non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si applicano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni, e all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del 2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per l'anno 2005, dall'articolo 3, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 13.

Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria

1. È autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

Art. 14.

Rinvii normativi

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 15.

*Modifiche all'articolo 4-*ter *del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27*

1. Al comma 1 dell'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le seguenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

b) dopo le parole: «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.».

Art. 16.

Programmi d'interesse nazionale

1. All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti» sono inserite le seguenti: «, di forniture di interesse nazionale»;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I contributi, compresi gli eventuali atti di delega all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali, anche straordinarie».

Art. 17.

Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 18.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, escluso l'articolo 12, pari complessivamente a euro 319.777.123 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3270):

Presentato dal sen. CONTESTABILE ed altri il 26 gennaio 2005.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 26 gennaio 2005, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 12ª, 14ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 27 gennaio 2005, 1º febbraio 2005, ed approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5594):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 7 febbraio 2005, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.

Esaminato dalla commissione in sede referente il 10, 17, 22 e 23 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 14 marzo 2005 e approvato il 15 marzo 2005.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 208 (Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 2004:

«Art. 1 *(Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a missioni internazionali)*. — 1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Enduring Freedom* e alle missioni *Active Endeavour* e *Resolute Behaviour* a essa collegate. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *International Security Assistance Force*-ISAF. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:

a) Joint Forge in Bosnia e missione *Over the Horizon Force* ad essa collegata;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e *NATO Headquarters Skopje* (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e *Criminal Intelligence Unit* (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e *NATO Headquarters Tirana* (NATO HQT) in Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.

5. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.

6. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *Temporary International Presence in Hebron* (TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.

7. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale *United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea* (UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.

8. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena)*. — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missiane internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, della legge n. 15 del 2002:

«Art. 12 *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)*. — 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni dalla legge 20 giugno 1997, n. 174, recante «Partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1997:

«Art. 3 *(Cessioni di beni e servizi)*. — 1. Per le finalità umanitarie di cui al presente decreto ed in particolare per l'attivazione del processo di ricostruzione dell'Albania, e nei limiti temporali di cui al comma 1 dell'art. 1, è autorizzata la cessione a titolo gratuito alle Autorità albanesi, sulla base delle richieste formulate dalle stesse, di mezzi, materiali di consumo e di supporto logistico, nonché di servizi.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 208 del 2004:

«Art. 2 *(Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di polizia a missioni internazionali)*. — 1. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione *United Nations Mission in Kosovo* (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.

2. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.

3. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.

4. È prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL *Proxima*. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.».

Nota all'art. 6:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1926.

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 29 luglio 1961:

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361.».

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo, come modificate dalla legge 2 dicembre 2004, n. 299, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 2004, prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

— Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di appartenenza degli ufficiali in servizio permanente.

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata *Enduring Freedom.*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002:

«Art. 9 *(Disposizioni processuali).* — 1. Non si applicano le disposizioni contenute nel libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art. 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art. 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte.

Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo.

Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.».

Nota all'art. 10:

— Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi note all'art. 3.

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001:

«3. Al fine di conseguire la progressiva riduzione a 190.000 unità, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri indicata nella tabella *A* allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, e nel rispetto della ripartizione indicata nella tabella *A* di cui al comma 2 sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica.».

«Art. 25 *(Ufficiali delle forze di completamento)*. — 1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

2. Agli ufficiali delle forze di completamento si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali del servizio permanente.

3. L'avanzamento dei predetti ufficiali avviene con le modalità previste per gli ufficiali del congedo di cui al titolo IV della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

4. Gli ufficiali inferiori delle forze di completamento possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

all'art. 4, comma 4, e all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sempre che gli stessi non abbiano superato il 40° anno di età. Al termine dei prescritti corsi formativi, i predetti ufficiali sono iscritti in ruolo, con il grado rivestito, dopo l'ultimo dei parigrado in ruolo.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano all'Arma dei carabinieri con riferimento al reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 6, comma 3, 7, comma 1 e 8, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il 34° anno di età.

6. La nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'art. 4 del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. La nomina è conferita previo giudizio della commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado ed il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o comandanti generali.

7. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono definite in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza:

a) le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1;

b) i requisiti fisici ed attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio. Gli ordinamenti di ciascuna Forza armata, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;

c) le procedure da seguirsi, le modalità per l'individuazione delle professionalità e del grado conferibile ai sensi del comma 6, gli eventuali ulteriori requisiti, secondo criteri analoghi a quelli individuati dal titolo II del regio-decreto 16 maggio 1932, n. 819.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell'art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, dovute dall'amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all'interessato.».

— Si riporta il testo dell'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1954:

«Art. 64. — La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo del comma 70 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2003:

«70. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'art. 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità nell'anno 2004, 3.420 nell'anno 2005 e 3.430 nell'anno 2006. In deroga a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i reclutamenti ordinari.».

— Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 25, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 2004:

«Art. 15 *(Trattamento economico)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella *B* allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.».

«Art. 25 *(Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa)*. — 1. Negli anni 2004 e 2005, nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatti salvi i posti già coperti attraverso le procedure stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, gli ulteriori posti disponibili non derivanti da incremento degli organici sono riservati a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per la copertura dei posti si procede secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.

2. Negli anni 2004 e 2005 alla copertura degli ulteriori posti di cui al comma 1 derivanti da incremento degli organici si provvede mediante concorsi:

a) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera *a)*, a coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliari nelle rispettive Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, in possesso dei prescritti requisiti;

b) riservati, nelle misure percentuali di cui all'art. 16, comma 4, lettera *b)*, ai volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo, in possesso dei prescritti requisiti.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995:

«2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera *b)*, commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo.».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 13-*ter* del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68 (Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazio-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

nali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 2004:

«Art. 13-*ter (Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)*. — 1. È autorizzata la spesa di euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle operazioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute.».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7 del citato decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002:

«Art. 2 *(Indennità di missioni)*. — 1. *(Omissis)*.

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

«Art. 3 *(Trattamento assicurativo e pensionistico)*. — 1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, o 27, come modificato dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.».

«Art. 4 *(Personale in stato di prigionia o disperso)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».

«Art. 5 *(Disposizioni varie)*. — 1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:

a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.».

«Art. 7 *(Personale civile)*. — 1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'art. 6.».

«Art. 8 *(Disposizioni in materia contabile)*. — 1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

«Art. 9 *(Prolungamento delle ferme)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».

«Art. 13 *(Norme di salvaguardia del personale)*. — 1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica)*. — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. *(Omissis)*.

4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. *(Omissis)*.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 2001, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4-*ter (Disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio)*. — 1. Il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, *e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215*, fino alla definizione della pratica medico-legale riguar-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

dante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. *Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta.*

2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1, è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio.

3. Al personale militare e della Polizia di Stato in servizio permanente, che presti o abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e che abbia contratto le infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermità, a meno che queste comportino inidoneità permanente al servizio.

3-*bis*. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera.

4. Nei confronti del personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermità di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a carico, qualora unici superstiti, i benefici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo del comma 177 dell'art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, come modificato dalla presente legge:

«177. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, *di forniture di interesse nazionale* e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti. *I contributi, compresi gli eventuali atti di delega, all'incasso accettati dall'Amministrazione, non possono essere compresi nell'ambito di procedure concorsuali straordinarie.* La quota di concorso fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro competente.».

Nota all'art. 18:

— Si riporta il testo del comma 233 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 2004:

«233. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

05G0062

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio della regione Campania, nei giorni 4 e 5 marzo 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto ii decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 4 e 5 marzo 2005 il territorio della regione Campania è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che detti eventi hanno causato l'esondazione dei fiumi, allagamenti, ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture, alla viabilità ed alle attività produttive;

Considerato, altresì, che a seguito dei predetti eventi alluvionali si è determinata una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di numerosi nuclei familiari;

Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione Campania formulata con nota del 10 marzo 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 31 marzo 2006, lo stato di emergenza nel territorio della regione Campania.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02590

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici, con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, in particolare intense nevicate e continue piogge che si sono susseguite dall'inizio dell'anno 2005, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato, altresì, che il movimento franoso ha causato ingenti danni alle infrastrutture, ai beni di proprietà pubblica e privata e che, in considerazione della ricorrente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, sono state evacuate le strutture anche abitative interessate dal corpo franoso;

Vista la nota del 23 febbraio 2005 del sindaco del comune di Cerzeto con la quale è stata rappresentata la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto considerata l'intensità e l'estensione territoriale del corpo franoso;

Considerato quindi che è assolutamente indispensabile procedere con urgenza alle operazioni di rimozione delle citate situazioni di rischio e di messa in sicurezza dei territori interessati dall'emergenza;

Tenuto conto che il complesso delle attività da porre in essere da parte delle competenti amministrazioni, in un contesto di competenze ordinarie, non consentirebbe di superare l'emergenza in atto;

Vista la nota della regione Calabria - assessorato della protezione civile in data 7 marzo 2005 con la quale la stessa regione, nell'illustrare le azioni e gli interventi adottati a seguito dell'emergenza, ha effettuato una valutazione dell'intensità dell'evento franoso in atto nella località «Cavallerizzo», evidenziando le iniziative di primo soccorso poste in essere in favore della popolazione interessata dal grave evento calamitoso;

Ritenuto, quindi, necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 marzo 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02591

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Barth Melanine Claudia, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin», conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin (FH) conseguito presso la «Fachhochschule fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik Alice Salomon» il 12 febbraio 2003;

Considerato che l'istante è in possesso dell'«Urkunde» di «Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» rilasciato dal «Landesjugendamt Berlin» in data 25 marzo 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 novembre 2004;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;

Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barth Melanine Claudia, nata a Heilbronn (Germania) il 18 febbraio 1976 cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi;

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie:

1) principi e fondamenti di servizio sociale;

2) metodi e tecniche di servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A02408

DECRETO 1° marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Tsanasidou Maria, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tsanasidou Maria nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale assistente sociale, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che l'istante ha conseguito il titolo accademico laurea in servizio sociale presso gli Istituti di istruzione tecnologica di Creta - Facoltà di servizi sanitari e di previdenza - sezione servizio sociale» in data 6 dicembre 2001;

Considerato che la richiedente è in possesso della licenza di assistenza sociale come attestato in data 12 aprile 2002 rilasciata dalla direzione sanità previdenza - Reparto sanità;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 27 gennaio 2005;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione alla sezione A, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Tsanasidou Maria, nata a Thessaloniki (Grecia) il 3 maggio 1977, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso un ente pubblico in possesso di un servizio sociale dove operino professionisti iscritti nella sezione A dell'albo professionale.

Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente verterà sulle seguenti materie:

1) diritto privato;

2) metodologie e modelli di servizio sociale per la programmazione.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del seguente decreto.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione A.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A02409

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, del titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscirnento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, nato a Lisbona il 2 novembre 1978, cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei titoli professionali di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Lcenciatura em Psicologia clinica» conseguito presso lo «Instituto Superior de Psicologia Aplicada» nel novembre 2002;

Considerato inoltre che ha ottenuto la carta professionale dal «Ministerio do trabalho e da Solidariedade» nel settembre 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 27 aprile 2004 e del 22 febbraio 2005:

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto comunque, che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, e pertanto debba essere applicata una misura compensativa consistente in una prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;

Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Duarte Goncalves Ferreira Francisco Florido, nato a Lisbona il 2 novembre 1978, cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova, ove oggetto di scelta del richiedente, verte sulla seguente materia: 1) psicologia clinica.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento dello stesso, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

05A02592

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETO 8 marzo 2005.

Riconoscimento, al sig. Gerlach Benjamin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»,

Vista l'istanza del sig. Gerlach Benjamin, nato a Brema (Germania) il 20 febbraio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento dei suoi titoli accademici professionali tedeschi ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di chimico in Italia;

Preso atto che è in possesso dei titoli accademici di «Diplom-Chemiker» conseguito presso la «Universitat Bremen» il 18 ottobre 1990 e di «Doktor der Naturwissenschaften» presso la stessa Università nell'aprile 1993;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere acquisito ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 23 novembre 2004;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» e l'iscrizione all'albo nella sezione A, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Ritenuto che in questa formazione sia riscontrabile il concetto — introdotto dall'art. 1 della direttiva 2001/19/CE — di «formazione regolamentata»;

Decreta:

Al sig. Gerlach Benjamin, nato a Brema (Germania) il 20 febbraio 1966, cittadino tedesco, sono riconosciuti i titoli accademici/professionali, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei chimici Sezione A.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale: MELE

05A02593

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «60º Anniversario ONU» - Millennio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «60º Anniversario ONU» mill. 2005;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «60º Anniversario ONU» mill. 2005 da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro in una composizione geometrica, logo dell'ONU Organizzazione delle Nazioni Unite; a lato, volto femminile a rappresentazione dell'unione tra i popoli; in tondo la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: allegoria di elementi a rappresentazione di alcune attività dell'ONU, il microscopio per la ricerca scientifica, la spiga per le attività di aiuti a Paesi con problemi di alimentazione, la colomba a sostegno dell'impegno a mantenere la pace, ed infine il caduceo come simbolo dell'assistenza sanitaria ai paesi sottosviluppati. In primo piano il valore «10» a sinistra tra la composizione del microscopio la scritta «ONU»; a seguire le date «1945» e «2005»; in basso al centro, tra il caduceo, «EURO»; a destra, in verticale nella composizione, «R» ed il nome dell'autore «DE SIMONI»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO
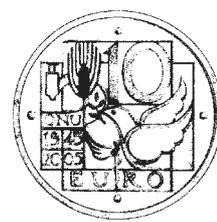
Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

05A02533

DECRETO 18 febbraio 2005.

Emissione delle monete d'oro da € 50 dedicate a «L'Europa delle Arti» - Millesimo 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'oro da 50 €, dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'oro da 50 €, dedicate a «l'Europa delle Arti», millesimo 2005, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	50,00	28	900	1‰	16,129	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2005», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro in primo piano, opera di Edgar Degas «Ballerina di quattordici anni - 1880» in tondo la legenda «EUROPA DELLE ARTI», in basso la firma dell'artista «E. DEGAS»; a sinistra «R»; a destra disposto su due righe il valore «50 EURO»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO ROVESCIO
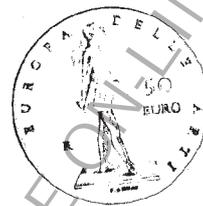
Roma, 18 febbraio 2005

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

05A02534

DECRETO 1° marzo 2005.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale e di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di impostazione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 11 novembre 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste presentate dalla ditta British American Tobacco Italia SpA Srl intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di sigarette, di produzione nazionale e di provenienza UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A allegata al predetto decreto direttoriale 11 novembre 2004;

Decreta:

Le seguenti marche di sigarette sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 11 novembre 2004, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE

(TABELLA A)

Marche di produzione nazionale

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
SAX MUSICAL EMOTION (BLUE)	0,6	7,0	8,0	140,00	20	2,80
SAX MUSICAL PASSION (RED)	0,9	10,0	10,0	140,00	20	2,80
SAX MUSICAL SENSATION (AZURE)	0,3	3,0	4,0	140,00	20	2,80

Marche di provenienza UE

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
BARCLAY CITY BLUE	0,4	4	5	155,00	20	3,10
BARCLAY CITY RED	0,7	8	9	155,00	20	3,10
KIM AMERICAN BLEND (BLUE)	0,4	4	5	155,00	20	3,10
KIM AMERICAN BLEND (RED)	0,6	7	8	155,00	20	3,10
PALL MALL RED 100'S KS	0,8	10	10	150,00	20	3,00
ROTHMANS FINELY RICH	0,3	3	3	155,00	20	3,10
ROTHMANS SUBTLY RICH	0,7	7	7	155,00	20	3,10
VICEROY BLUE	0,6	7	8	145,00	20	2,90
VICEROY FILTER	0,9	10	10	145,00	20	2,90
VICEROY SILVER	0,3	3	4	145,00	20	2,90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 216

05A02671

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Pak Vitali, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Pak Vitali, cittadino russo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in cardiochirurgia e chirurgia vascolare conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1º dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Pak Vitali è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in cardiochirurgia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in cardiochirurgia e chirurgia vascolare rilasciato in data 5 febbraio 2002 dall'Istituto di ricerca scientifica per lo studio dei trapianti e degli organi artificiali del Ministero della salute della Federazione Russa al dott. Pak Vitali, nato a Bekabad (Uzbekistan) il 13 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02535

DECRETO 1º marzo 2005.

Riconoscimento, al dott. Abu Arab Walid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia toracica.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'istanza con la quale il dott. Abu Arab Walid, cittadino egiziano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in chirurgia toracica conseguito in Egitto, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia toracica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il dott. Abu Arab Walid è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia toracica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in chirurgia toracica rilasciato in data 12 dicembre 2001 dall'Università di Alessandria (Egitto) al dott. Abu Arab Walid, nato ad Alessandria (Egitto) il 27 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A02536

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 ottobre 2004.

Soppressione dello stabilimento di munizionamento navale di Aulla e costituzione della direzione di munizionamento della Marina militare di Cà Moncelo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA FUNZIONE PUBBLICA E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale in data 1° ottobre 1983, concernente la struttura ordinativa dello stabilimento di munizionamento navale di Aulla;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, su attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della citata legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 549 del 1995, ed in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998;

Visto il decreto interministeriale difesa - tesoro - funzione pubblica in data 13 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1998, registro n. 4, foglio n. 109, concernente la struttura ordinativa e le competenze del Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Ravvisata la necessità di una revisione, secondo criteri di economicità, dei compiti già devoluti allo stabilimento di munizionamento navale di Aulla, armnonizzandoli con quelli del Centro interforze per il munizionamento avanzato di Aulla, nonché l'esigenza di assicurare la gestione unitaria del munizionamento navale nell'area settentrionale dell'Italia;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo Stabilimento di munizionamento navale di Aulla (Massa), di cui al citato decreto ministeriale 1° ottobre 1983, è soppresso.

2. È costituita in Cà Moncelo (Aulla) la direzione di munizionamento della Marina militare, per trasformazione dello stabilimento di cui al comma 1. Essa dipende in linea gerarchica dal comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'alto Tirreno di La Spezia e, funzionalmente, dall'ispettorato di supporto navale, logistico e dei fari.

Art. 2.

1. La direzione di munizionamento della Marina militare ha il compito di gestire il munizionamento della Marina militare per l'area settentrionale, attraverso le seguenti attività:

a) tenuta ed aggiornamento della situazione generale del munizionamento in servizio;

b) conservazione statistica della situazione e configurazione del munizionamento;

c) conservazione, custodia, distribuzione e trasferimento di ogni tipo di munizionamento in servizio;

d) gestione, conservazione, distribuzione dei materiali N.B.C.;

e) esecuzioni di verifiche chimiche e di stabilità delle polveri;

f) controlli di efficienza al tiro;

g) riordino del munizionamento stoccato o retrocesso delle unità navali;

h) controllo e difesa delle istallazioni relative ai comprensori di Vallegrande, Cà Moncelo est ed ovest ed ai depositi di fabbrica del Centro interforze per il munizionamento avanzato di Aulla.

Art. 3.

1. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, la direzione di munizionamento della Marina militare ha autonomia amministrativa relativamente alla gestione dei fondi assegnati sui capitoli di competenza ed alla gestione dei materiali.

Art. 4.

1. La direzione di munizionamento della Marina militare, per l'espletamento dei compiti e delle attività di cui all'art. 2, si avvale della struttura organizzativa riportata nell'allegato 1 e delle dotazioni di personale militare e civile riportate negli allegati 2 e 3. Tali allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

1. È fissato un periodo transitorio di ventiquattro mesi, necessario per l'adeguamento delle infrastrutture del soppresso stabilimento di munizionamento navale di Aulla alle nuove esigenze. In tale periodo, le attività di cui all'art. 2 vengono svolte dalla divisione munizionamento, temporaneamente costituita alle dipendenze del Centro interforze di munizionamento avanzato di Aulla.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 ottobre 2004

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Difesa, foglio n. 179

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
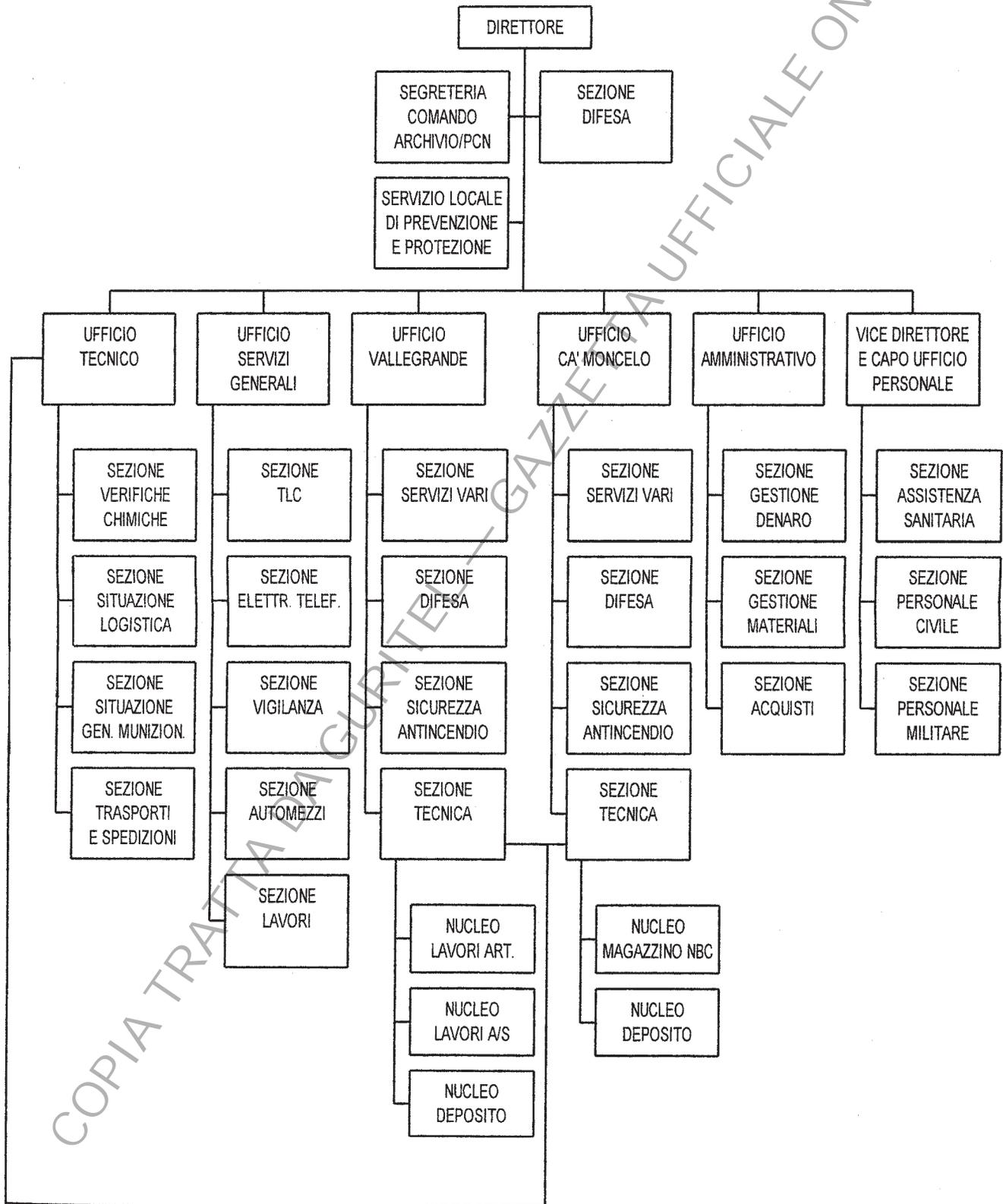
ALLEGATO 2

PERSONALE MILITARE

UFFICIALI

Grado / Categorie	NUMERO
CAPITANO DI VASCELLO	1
UFFICIALI SUPERIORI	2
UFFICIALI INFERIORI	4
TOTALE	**7**

SOTTUFFICIALI

Grado / Ruoli	NUMERO
1° MARESCIALLO	7
CAPO 1^ /2^ / 3^	21
RUOLO SERGENTI	10
RUOLO TRUPPA	12
TOTALE	**50**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

PERSONALE CIVILE

Posiz. econ.	Ex qual. funzion.		Profilo professionale	Nr.
C2	VIII	215	CHIMICO DIRETTORE	1
			SUB. TOTALE	1
C1	VII	203	CAPO TECNICO	1
C1	VII	14	COLLAB. AMM. CONTABILE	2
			SUB. TOTALE	**3**
B3	VI	188	ASS. TECNICO	5
B3	VI	3	ASS. AMMINISTRATIVO	1
B3	VI	15	RAGIONIERE	3
B3	VI	73	ASS. TEC. EDILE	1
B3	VI	147	ASS. TEC. LAB. ANALISI	1
			SUB. TOTALE	**11**
B2	V	51	ELETTRICISTA SPEC.	3
B2	V	72	IDRAULICO SPEC.	1
B2	V	4	OPERAT. AMMINISTRATIVO	11
B2	V	36	MOTORISTA MECCANICO SPEC.	1
B2	V	12	AUTISTA MECCANICO SPEC.	4
B2	V	66	MURATORE SPEC.	1
B2	V	133	INFERMIERE PROFESSIONALE	3
B2	V	152	ARTIFICIERE ESPLOSIVISTA SPEC.	10
B2	V	27	CUSTODE SERV. VIGILANZA E CUSTODIA	1
B2	V	264	OPERAT. TEC. SPEC. LABORATORIO	1
B2	V	251	TEC. AGRARIO SPEC.	1
B2	V	62	OP. SPEC. LAV. MAT. NON METALL.	1
B2	V	90	OPERAT. SPEC. PER ALIMENTAZ.	3
			SUB. TOTALE	**41**
B1	IV	5	COADIUTORE	10
B1	IV	7	DATTILOGRAFO	1
B1	IV	50	ELETTRICISTA	11
B1	IV	11	AUTISTA MECCANICO	4
B1	IV	35	OPERAT. LAV. MOTOR. E MECC.	1
B1	IV	58	APPARECCH. ELETTRONICO	1
B1	IV	284	ADD. UNITA' ACQUISIZ. DATI	3
B1	IV	23	ADD. SERV. VIGILANZA	12
B1	IV	291	OPERATORE DI MAGAZZINO	2
B1	IV	67	PITTORE	1
B1	IV	44	SALDATORE	1
B1	IV	9	CONDUC. AUTOMEZZI SPECIALI	2
B1	IV	132	INFERMIERE GENERICO	2
B1	IV	153	ARTIFICIERE ESPLOSIVISTA	25
B1	IV	148	AGENTE AUSIL. LAB. TECNICO	1
B1	IV	252	TECNICO AGRARIO	2
B1	IV	61	OPER. LAV. MAT. NON METALLICI	1
B1	IV	89	OPERAT. PER ALIMENTAZIONE	6
B1	IV	65	MURATORE	1
B1	IV	38	AGGIUSTATORE MECCANICO	1
B1	IV	157	CINIERE	6
			SUB. TOTALE	**94**
A1	III	24	ADD. SERV. AUSIL. E ANTICAMERA	3
A1	III	210	ADD. LAVORAZIONI	7
			SUB. TOTALE	**10**
TOTALE				**160**

05A02540

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 marzo 2005.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, formazione nel settore dell'industria aerospaziale da realizzarsi nella regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (d'ora in poi MIUR);

Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto il 5 maggio 2004, tra il MIUR e la regione Lazio per la realizzazione nell'area regionale di un Distretto tecnologico nel settore dell'Industria aerospaziale;

Visto l'Accordo di programma quadro ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche - Sistema universitario regionale ed alta formazione: stralcio «Distretto tecnologico nel Settore dell'Industria aerospaziale» siglato in data 30 giugno 2004, tra il MIUR, il Ministero dell'economia e delle finanze (d'ora in poi MEF) e la regione Lazio, finalizzato alla creazione nell'area laziale di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) nel settore aerospaziale, aeronautico ed aeroportuale;

Visto, il predetto Accordo di programma quadro che, in particolare, destina 14.050.000 euro, di cui 10 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del FAR per l'esercizio 2004 e 4,05 milioni di euro a valere sulle risorse della delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, assegnate alla regione Lazio, per il finanziamento di proposte progettuali per le grandi imprese e le pmi del comparto, con particolare riferimento a tecnologie, metodologie e processi produttivi di componenti e di equipaggiamenti, a soluzioni di comunicazione e di gestione satellitare, avionica e terrestre, a tecnologie per l'utilizzo innovativo dei materiali e per la progettazione e produzione di materiali innovativi;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Ritenuta la opportunità di procedere all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 10 milioni di euro e del CIPE pari a 4,05 milioni di euro, finalizzato all'attuazione degli interventi del richiamato Accordo di programma quadro;

Acquisito, in data 2 marzo 2005, il parere positivo del comitato tecnico scientifico previsto dal richiamato accordo di programma quadro;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti di alta tecnologia, attraverso accordi di pro-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

gramma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della regione Lazio presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito delle tecnologie aerospaziali, aeronautiche ed aeroportuali;

l'esistenza di punti di forza nelle università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo di sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al «Sistema/Comparto aerospaziale, aeronautico ed aeroportuale del Lazio» che operano nella progettazione, produzione e manutenzione di sistemi, strutture e componenti per l'Aeronautica civile, per lo spazio, per la sicurezza e la difesa;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno (Università di Roma «La Sapienza», «Tor Vergata» e Roma Tre e di Cassino), laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati;

la presenza del TecnoPolo di Castel Romano, del Polo Tecnologico della Tiburtina e del Parco del Lazio Meridionale, attivi nell'area del trasferimento tecnologico.

5. In tale quadro il MIUR e la regione Lazio hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno delle attività di ricerca, all'incremento del grado di innovatività delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese ed centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca, all'incentivazione della mobilità dei ricercatori sia a livello internazionale sia a livello di scambi tra Università e imprese, all'efficace coinvolgimento di tutti i soggetti che sono impegnati nello sviluppo del territorio per il raggiungimento di tali obiettivi: enti locali, università, centri di ricerca, imprese, associazioni.

6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR, il MEF e la regione Lazio, con l'Accordo di programma quadro, stipulato in data 30 giugno 2004, hanno, tra l'altro, concordato di destinare un importo pari a 14,05 milioni di euro al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, (attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999).

7. In particolare, i progetti dovranno riguardare tecnologie, metodologie e processi produttivi di componenti e di equipaggiamenti, soluzioni di comunicazione e di gestione satellitare, avionica e terrestre, tecnologie per l'utilizzo innovativo dei materiali e per la progettazione e produzione di materiali innovativi.

8. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore tecnologico aerospaziale e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio laziale.

9. I progetti dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di una adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini di cui al precedente art. 1, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (Supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001), sono invitati a presentare progetti di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca, nelle seguenti tematiche:

TEMA 1

TECNOLOGIE, METODOLOGIE E PROCESSI PER LO SVILUPPO DI COMPONENTI E DI EQUIPAGGIAMENTI

Possibili risultati attesi.

1. Nuove tecnologie di progettazione, di fabbricazione ed assemblaggio di componenti e/o strutture di impiego aerospaziale realizzate con materiali compositi.

2. Nuove metodologie per la messa a punto di processi innovativi per la realizzazione di strutture e/o componenti aerospaziali e aeroportuali, anche in termini di riduzione di costi e di tempi.

3. Nuove tecnologie di automazione, monitoraggio e controllo della produzione e/o dei processi gestionali connessi.

4. Nuove tecnologie integrate di processo per il miglioramento sostanziale delle caratteristiche funzionali di prodotti per impieghi aerospaziali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TEMA 2

SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE E DI GESTIONE SATELLITARE, AVIONICA E TERRESTRE

Possibili risultati attesi.

1. Nuovi apparati e componenti elettronici di bordo per architetture avioniche intelligenti integrate.

2. Nuove soluzioni tecnologiche per applicazioni rinnovative, nell'ambito del Sistema Galileo, orientate alle telecomunicazioni, agli studi di missione per i trasporti e per la sicurezza, anche in termini di studi di fattibilità di payload a basso consumo per la gestione della messaggistica in banda L, intersatellite links in banda S o ottica.

3. Nuove soluzioni tecnologiche per applicazioni innovative di controllo e gestione del traffico aereo e navale, di monitoraggio del segnale delle costellazioni GNSS e di implementazione di sistemi di multilaterazione.

4. Nuove architetture di calcolo distribuito, sistemi multisensoriali cooperativi e non integrati a sistemi di elaborazione basati sull'intelligenza artificiale.

TEMA 3

TECNOLOGIE PER L'UTILIZZO INNOVATIVO DEI MATERIALI E PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI INNOVATIVI

Possibili risultati attesi.

1. Sviluppo di nuove metodologie e/o di nuove tecnologie di processo per rivestimenti e trattamenti delle superfici, finalizzati al miglioramento delle prestazioni di componenti e sistemi aerospaziali.

2. Sviluppo di nuove metodologie e/o di nuove tecnologie di processo per materiali metallici e/o ceramici, finalizzati al miglioramento delle prestazioni di componenti e sistemi aerospaziali.

3. Sviluppo di nuove metodologie e/o di nuove tecnologie di processo per materiali compositi di nuova concezione (polimerici, ibridi, metallici, ecc.), finalizzati al miglioramento delle prestazioni di componenti e sistemi aerospaziali.

Art. 3.

Requisiti dei progetti

1. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2 e deve prevedere il perseguimento di almeno uno dei possibili risultati attesi indicati per il tema di riferimento.

2. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità, sicurezza e bilancio energetico;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici.

3. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca. Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce. Gli specifici percorsi formativi devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici. La formazione deve, inoltre, prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie.

4. Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

5. La durata delle attività di ricerca non deve superare i 36 mesi.

6. In relazione agli obiettivi generali del richiamato Accordo di Programma Quadro, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Lazio; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Lazio non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

7. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 6, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

Art. 4.

Forme e misure del finanziamento

1. Saranno considerati ammissibili i progetti che prevedano attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 3,5 milioni di euro, e che prevedano, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca.

2. Per il finanziamento dei progetti afferenti i temi indicati al precedente art. 2, e selezionati secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dall'art. 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003.

3. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate al finanziamento dei progetti predetti è stabilito in 14,05 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del FAR 2004 e di cui 4,05 milioni di euro a valere sulla delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, quota F.1.2., rispettivamente destinati al finanziamento dei costi ammissibili sostenuti nelle aree della regione Lazio e nelle aree sottoutilizzate del Lazio.

Art. 5.

Criteri di valutazione dei progetti

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osservano le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999 che, avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 20 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, sia PMI sia di grande dimensione, delle strutture universitarie e di ricerca (max 20 punti);

c) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

d) idoneità della proposta a creare o potenziare, tra strutture pubbliche e private operanti nella regione Lazio, reti regionali, interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica nelle quali sia definita la specializzazione di attività e funzioni e le modalità di integrazione tra le organizzazioni coinvolte (max 20 punti);

e) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Lazio (max 10 punti);

f) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 10 punti).

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e almeno 60 punti nei criteri da *a)* a *d)*, e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 20%.

5. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, sarà adeguatamente considerata anche l'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 6.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 15 giugno 2005, utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio (Sezione «Servizi privati», voce «Domande di finanziamento») che sarà attivo a partire dal 14 aprile 2005.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (Sezione «Servizi pubblici», voce «Registrazione persona fisica»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guida ed informazioni di base».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi 7 giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J.F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.

Roma, 14 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

05A02646

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Decreta:

1. L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Salerno in data 18 e 21 febbraio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, prot. 293 del 16 febbraio u.s. dell'ufficio ACI PRA di Salerno che ha comunicato che in data 18 e 21 febbraio 2005, a causa di assemblee sindacali indetta dalle organizzazioni sindacali aziendali, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica di Salerno, con nota del 17 febbraio 2005, prot. 774/U Div. 3, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A02397

DECRETO 1° marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento in data 25 febbraio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, prot. n. 140 PRA del 23 febbraio m.s. dell'ufficio ACI PRA di Benevento, che ha segnalato che in data 25 febbraio 2005, a causa di un'assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali aziendali, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 25 febbraio 2005, prot. n. 15/05 AC, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori delle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate.

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A02401

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Macerata - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Macerata - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 11 febbraio 2005 prot. 364/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A02667

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ancona - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ancona - Pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12,30 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 11 febbraio 2005 prot. 354/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A02668

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Pesaro - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 9,30 alle ore 12,15 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 11 febbraio 2005 prot. 353/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A02669

PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - pubblico registro automobilistico e Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 14 febbraio 2005, l'irregolare funzionamento degli uffici provinciali ACI di Ascoli Piceno - pubblico registro automobilistico e ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

Gli uffici sopra individuati non hanno operato nel giorno 14 febbraio 2005, a partire dalle ore 10 per assemblea del personale.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 14 marzo 2005 prot. 671/U/AffGen/05 ha effettuato la segnalazione e ha contemporaneamente chiesto di regolarizzare la situazione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7 comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001 n. 32 (art. 10).

Ancona, 14 febbraio 2005

Il direttore regionale: SPAZIANI

05A02670

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 25 febbraio 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di un'assemblea del personale, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 25 febbraio 2005 dalle ore 10.30 alle ore 12.30.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 389/2005/PRA del 28 febbraio 2005.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce ha proposto l'emissione del relativo provvedimento con nota n. 1150/2005 Protinfo del 28 febbraio 2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 marzo 2005

Il direttore regionale: DI GIUGNO

05A02359

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine il giorno 25 febbraio 2005.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine con nota del 21 febbraio 2005, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio il giorno 25 febbraio 2005 a seguito di partecipazione del personale ad un'assemblea.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 458/2005 del 23 febbraio 2005, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli 57 e 73.

Decreto del Ministero delle finanze del 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle agenzie.

Decreto del Ministero delle finanze del 28 dicembre 2000, che stabilisce che le agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 2 marzo 2005

Il direttore regionale: LATTI

05A02451

PROVVEDIMENTO 3 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Viterbo nel giorno 23 febbraio 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio di Viterbo in quanto con nota prot. 15993 del 23 febbraio 2005; l'ufficio di Viterbo ha segnalato a questa Direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli del front-office per la mancanza di personale nei vari servizi a causa di calamità naturale dovuta ad incessanti nevicate che hanno impedito alla maggioranza degli impiegati di raggiungere l'ufficio stesso.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 3 marzo 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A02450

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli delle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia nel giorno 14 febbraio 2005, per assemblea sindacale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Brescia ha comunicato, con nota n. 159/1b del 16 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 14 febbraio 2005, per assemblea sindacale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 marzo 2005, prot. n. 403/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 4 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A02463

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02405

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10,30 alle ore 12,30.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02406

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

PROVVEDIMENTO 7 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 25 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 7 marzo 2005

Il direttore regionale: DI IORIO

05A02407

PROVVEDIMENTO 11 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
dell'Umbria

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 14 febbraio 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 10 alle ore 13, dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 10 alle ore 13 nella giornata del 14 febbraio 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 211 - del 16 febbraio 2005 - e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 16 febbraio 2005 - prot. n. 787, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 11 marzo 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

05A02526

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio «B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa». (Deliberazione n. 39/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto l'art. 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003) che prevede che le economie derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata a aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15% sia riservato alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del trattato C.E., nonché nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)*, della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 meuro ai contratti di programma (di cui 140 meuro per il Progetto pilota di localizzazione» e 40 meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 3 luglio 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2003), con il quale, in riferimento al disposto di cui all'art. 61, comma 10, della citata legge n. 289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma la somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge n. 488/1992;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa, per la realizzazione di iniziative nel settore agro-industriale, interconnessa fra loro in una logica di filiera, da realizzarsi nel fondo valle Ufita, provincia di Avellino, regione Campania, area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Considerato che il programma di investimenti prevede la messa a punto di un modello di sviluppo tra partners pubblici e privati per promuovere la crescita dell'economia locale con la concentrazione geografica di imprese appartenenti alla filiera agro-industriale che, nello stesso momento, competono e cooperano sul mercato, in particolare nei settori delle paste alimentari e dei prodotti da forno dolci e salati;

Considerato che il Consorzio realizzerà una piattaforma logistica per lo stoccaggio e l'immagazzinaggio delle merci;

Considerato che il Consorzio, al fine di realizzare gli interventi di cui sopra, si è impegnato a costituirsi in società per azioni;

Considerato che la regione Campania, con delibera n. 2753 del 18 settembre 2003, ha dichiarato la sussistenza dei presupposti di validità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con il Consorzio B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa, il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di un articolato piano di investimenti nel settore agro-industriale in provincia di Avellino, regione Campania, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 60.652.910 euro, prevedono ventisei iniziative imprenditoriali realizzate dal Consorzio e dalle sue società, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura dell'80% dell'agevolazione massima concedibile, prevista dalla decisione della Commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 30.814.920 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 15.407.460 euro. La restante somma di 15.407.460 euro sarà a carico della regione Campania.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006, e che ciascuna di esse sia pari a 11.099.800 euro per il 2004, a 11.099.810 euro per il 2005 e a 8.615.310 euro per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni, si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 462 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 15.407.460 euro, quanto a 9.299.995 euro a valere sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 16/2003 e quanto a 6.107.465 euro a valere sulle risorse evidenziate nel decreto del 3 luglio 2003 indicato nelle premesse.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 205

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA
CONSORZIO «B.S.I. - BARONIA SVILUPPO IMPRESA»

Importi in euro

N.	Iniziative	Località investimento	Investimento	Onere finanza pubblica	ULA	Settore
1	Baronia S.r.l.	Frigento (Avellino)	783.640	383.360	9,0	Nuovo impianto per la produzione dei gelati
2	Bono Gregorio D.I.	Frigento (Avellino)	1.425.100	709.130	15,0	Nuovo laboratorio per la produzione di pasticceria tipica siciliana
3	Centro Diagnostica Baronia di Cipriano V. & C. S.a.s.	Frigento (Avellino)	505.630	249.030	3,0	Nuovo laboratorio diagnostico per la fornitura di servizi di controllo e certificazione dei prodotti
4	CI.CA. S.r.l.	Frigento (Avellino)	2.495.600	1.252.580	20,0	Nuovo impianto per la preparazione e la fornitura di pasti precotti
5	Consorzio Baronia Sviluppo Impresa	Frigento (Avellino)	4.608.000	2.250.080	14,0	Nuova piattaforma logistica per lo stoccaggio e il magazzinaggio della merce
6	De Matteis Agroalimentare S.p.a.	Flumeri (Avellino)	6.363.000	3.556.760	20,0	Ampliamento tecnologico impianto per la produzione di paste alimentari
7	Dolciaria d'Auria	Frigento (Avellino)	3.441.670	1.738.760	30,0	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria in pasta frolla
8	E-Datacom S.r.l.	Frigento (Avellino)	372.910	183.670	12,0	Nuova unità produttiva per la fornitura di servizi informatici e telematici
9	Esposito Francesco D.I.	Frigento (Avellino)	1.376.830	685.110	15,0	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria fresca e gelateria
10	Eurogestioni S.r.l.	Sant'Angelo all'Esca (Avellino)	1.713.640	845.330	9,0	Nuovo impianto per imbottigliamento di vino per conto terzi
11	Frapran di Marino C. S.a.s.	Lacedonia (Avellino)	310.830	160.150	3,0	Nuovo centro analisi dai prodotti agricoli e servizi di refrigerazione
12	Ipafood S.r.l.	Frigento (Avellino)	1.157.690	590.710	7,0	Nuovo impianto per la produzione di prodotti semilavorati per pasticcerie e panetterai
13	La Delizia S.r.l.	Frigento (Avellino)	1.011.430	506.750	10,0	Nuovo impianto per la produzione di pasticceria
14	La Fratta di De Luca R. D.I.	Frigento (Avellino)	1.925.640	959.820	10,0	Nuovo impianto per la produzione di cioccolato, torroni, uova di pasqua
15	MECNOSUD S.r.l.	Flumeri (Avellino)	2.651.830	1.412.270	14,0	Nuovo impianto per la produzione di macchine per la lavorazione di prodotti alimentari
16	Minarda Plastic di Abruzzese P. D.I.	Frigento (Avellino)	843.250	423.990	5,0	Nuovo impianto per la produzione di contenitori alimentari
17	PANSUD S.r.l.	Frigento (Avellino)	3.764.540	1.890.570	30,0	Nuovo impianto per la produzione di prodotti da forno
18	Petrilli Ciriaco D.I.	Frigento (Avellino)	1.167.000	590.350	6,0	Nuovo impianto per la produzione di dolcificante a base di miele
19	Piga S.r.l.	Frigento (Avellino)	1.615.750	798.310	12,0	Nuova piattaforma logistica per lo stoccaggio e il magazzinaggio della merce
20	Real Beef S.r.l.	Frigento (Avellino)	8.769.530	4.441.780	100,0	Nuovo impianto per la macellazione, lavorazione, confezionamento, impacchettamento e conservazione di carni bovine
21	Re'Dor S.r.l.	Frigento (Avellino)	2.127.130	1.050.980	19,0	Nuovo impianto per la produzione di torroni e cioccolata
22	Industria Dolciaria Torrebianca	Frigento (Avellino)	5.180.050	2.612.410	40,0	Nuovo impianto per la produzione di uova di cioccolata
23	Universal S.a.s. di Rosita Di Pietro & C.	Frigento (Avellino)	1.658.480	828.060	11,0	Nuovo impianto per la produzione di pallets a imballaggi di legno
24	Vanilla Ice S.r.l.	Frigento (Avellino)	1.826.700	917.920	15,0	Nuovo impianto per la produzione di gelati pronti e basi per gelati
25	Vapoforno Mediterraneo di Mertucci P. D.I.	Frigento (Avellino)	2.142.230	1.070.210	18,0	Nuovo impianto per la produzione di pasta fresca, pan carrè e pane grattugiato
26	Viraggi S.a.s. di Izzo C.M. & C.	Frigento (Avellino)	1.414.810	708.850	15,0	Nuovo impianto per la produzione di polveri per gelati e pasticceria
	TOTALE INIZIATIVE		60.652.910	30.814.920	462,0	

05A02325

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 marzo 2005.

Informativa economica di sistema. Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici. (Deliberazione n. 139/05/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione il Consiglio del 7 marzo 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e, in particolare l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante: «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 7, commi 10, 11 e 12;

Vista la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante «Informativa economica di sistema», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2002, n. 100, ed in particolare l'art. 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

Vista la delibera n. 129/03/CONS recante «Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema»;

Considerata la necessità di rendere la comunicazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici conforme al dettato dell'art. 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

Considerato che la legge 3 maggio 2004, n. 112, ha ampliato le categorie degli enti pubblici tenuti agli obblighi di comunicazione e di destinazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa;

Considerata l'opportunità di consentire alle ulteriori categorie di enti pubblici di cui all'art. 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112, di acquisire per tempo le necessarie informazioni al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS, disponendo la proroga, al 30 settembre 2005, dei termini di trasmissione delle dichiarazioni per l'esercizio 2004;

Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici

L'art. 10 della delibera n. 129/02/CONS, è così sostituito:

«1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario.

2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità dei modelli telematici resi disponibili attraverso l'accesso al sistema indicato all'indirizzo internet www.roc.infocamere.it

3. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi.».

Art. 2.

Proroga dei termini

1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS è prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'esercizio 2004, al 30 settembre 2005.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

Roma, 7 marzo 2005

Il Presidente: CHELI

05A02645

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale «Gonal-F» (follitropina alfa), autorizzate con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 26-2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale Gonal-F (follitropina alfa) - autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisioni del 7 giugno 2002, 14 gennaio 2004, 23 febbraio 2004 ed inserite nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/95/001/022 37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/023 37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/024 37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/025 75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/95/001/026 75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/027 75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/95/001/028 150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sattocutaneo;

EU/1/95/001/029 150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/030 150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/031 450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml + 6 siringhe uso sattocutaneo;

EU/1/95/001/032 300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente + 4 siringhe uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/033 300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutanea;

EU/1/95/001/034 450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

EU/1/95/001/035 900 UI/l,5 ml (66 mcg/l,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in 1 penna preriempita + 14 aghi uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Serono Europe LTD.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sapra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Gonal-F» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale GONAL-F (follitropina alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392223/E (in base 10) 0YWK0Z (in base 32);

37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392235/E (in base 10) 0YWK1C (in base 32);

37,5 UI (2,8 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml usa sottocutaneo;

n. 032392247/E (in base 10) 0YWK1R (in base 32);

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392250/E (in base 10) 0YWK1U (in base 32);

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottacutaneo;

n. 032392262/E (in base 10) 0YWK26 (in base 32);

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392274/E (in base 10) 0YWK2L (in base 32)

150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392286/E (in base 10) 0YWK2Y (in base 32);

150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392298/E (in base 10) 0YWK3B (in base 32);

150 UI (11 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392300/E (in base 10) 0YWK3D (in base 32);

450 IU/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) polvere per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita 1 ml + 6 siringhe uso sottocutaneo;

n. 032392312/E (in base 10) 0YWK3S (in base 32);

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita + 4 siringhe uso sottocutaneo;

n. 032392324/E (in base 10) 0YWK44 (in base 32);

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

n. 032392336/E (in base 10) 0YWK4J (in base 32);

450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

n. 032392348/E (in base 10) 0YWK4W(in base 32);

900 UI/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in 1 penna preriempita + 14 aghi usa sottocutaneo;

n. 032392351/E (in base 10) 0YWK4Z (in base 32)

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Gonal-F» (follitropina alfa) è classificata come segue:

Confezione:

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita solvente 1 ml uso sottocutaneo

n. 032392250/E (in base 10) 0YWK1U (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 27,38 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 45,19 euro;

Confezione:

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini polvere + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392262/E (in base 10) 0YWK26 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 136,88 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 225,91 euro;

Confezione:

75 UI (5,5 mcg) polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 siringhe preriempite solvente 1 ml uso sottocutaneo;

n. 032392274/E (in base 10) 0YWK2L (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 273,75 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 451,80 euro;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Confezione:

300 UI/0,5 ml (22 mcg/0,5 ml) soluzione iniettabile 1 in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

n. 032392336/E (in base 10) 0YWK4J (in base 32);

Classe di rimborsabilità A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 109,50 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 180,72 euro;

Confezione:

450 UI/0,75 ml (33 mcg/0,75 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in una penna preriempita + 5 aghi uso sottocutaneo;

n. 032392348/E (in base 10) 0YWK4W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 164,25 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 271,08 euro;

Confezione:

900 UI/1,5 ml (66 mcg/1,5 ml) soluzione iniettabile in penna preriempita 1 cartuccia in 1 penna preriempita + 14 aghi uso sottocutaneo;

n. 032392351/E (in base 10) 0YWK4Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 328,50 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 542,16 euro.

Rispetto del tetto di spesa (convenzionata + diretta) per i prodotti a base di FSH da DNA ricombinante per i successivi 24 mesi pari a un valore medio annuo ex factory di 57,58 milioni di euro; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare, nell'anno successivo, l'eccedenza di spesa in proporzione alle quote di mercato posseduto da ciascuna azienda titolare di prodotti a base di FSH da DNA Ricombinante.

Non si applicano le misure di ripiano della spesa farmaceutica complessive per il rispetto del tetto di spesa, art. 48, comma 1, legge 24 novembre 2003 n. 326, nel caso fosse già in atto il meccanismo di ripiano specifico per il superamento del tetto negoziato.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02471

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale «Puregon» (beta follitropina), autorizzate con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 25-2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita delle confezioni del medicinale «Puregon» (beta follitropina) - autorizzate con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 14 gennaio 2002 ed inserite nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/008/038 300 UI/0,36 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo;

EU/96/008/039 600 UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: N.V.Organon.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura del medicinali per uso umano e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Puregon» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale PUREGON (beta-follitropina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

300 UI/0,36 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 029520386/E (in base 10) 0W4WJ2 (in base 32);

600 UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo;

AIC n. 029520398/E (in base 10) 0W4WJG (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Puregon» (beta-follitropina) e classificata come segue:

Confezione:

300 IU/0,362 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 029520386/E (in base 10) 0W4WJ2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 109,50 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 180,72 euro;

Confezione:

600 UI/0,72 ml soluzione iniettabile 1 cartuccia uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 029520398/E (in base 10) 0W4WJ2G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 74;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 219,00 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 361,44 euro.

Rispetto del tetto di spesa (convenzionata + diretta) per i prodotti a base di FSH da DNA ricombinante per i successivi 24 mesi pari a un valore media annuo ex factory di 57,58 milioni di euro; in caso di sfondamento si procederà con un meccanismo di ripiano automatico a recuperare, nell'anno successivo, l'eccedenza di spesa in proporzione alle quote di mercato posseduta da ciascuna azienda titolare di prodotti a base di FSH da DNA Ricombinante.

Non si applicano le misure di ripiano della spesa farmaceutica complessive per il rispetto del tetto di spesa, art. 48, comma 1, legge 24 novembre 2003 n. 326, nel caso fosse già in atto il meccanismo di ripiano specifico per il superamento del tetto negoziato.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri a di specialisti.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02472

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DETERMINAZIONE 9 marzo 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Depocyte» (citarabina), autorizzato con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 27-2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Depocyte» (citarabina) autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/01/187/001 1 flaconcino da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Skye Pharma PLC.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 15-16 febbraio 2005;

Vista la deliberazione n. 3 in data 24 febbraio 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi delta distribuzione, alla specialità medicinale «Depocyte» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale «Depocyte» (citarabina) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione:

1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036593010/E (in base 10) 12WRCL (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Depocyte» (citarabina) è classificata come segue:

confezione:

1 flaconcino da 5 ml;

A.I.C. n. 036593010/E (in base 10) 12WRCL (in base 32);

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 1750,00 euro;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 2888,20 euro.

Sconto obbligatorio del 5% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Rispetto del tetto di spesa di 1,5 milioni di euro per il primo anno e 2,4 milioni di euro alla fine del secondo anno.

Verifica dei dati di consumo e spesa e meccanismo automatico di incremento dello sconto sull'ex factory per recuperare nei 12 mesi successivi l'eventuale maggiore aggravio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSPI: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedallero.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 marzo 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A02473

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 8 marzo 2005, n. **1.**

Applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, concernente produzione e commercializzazione del miele.

Alle Associazioni ed organizzazioni del tavolo agroalimentare

Alle regioni e province autonome assessorati agricoltura

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Al Ministero delle attività produttive

Al Ministero della salute

Al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

All'Istituto nazionale di apicoltura

Il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2004 ha dato attuazione alla direttiva 2001/110/CE, concernente la produzione e commercializzazione del miele, prevedendo l'abrogazione della precedente normativa nazionale costituita dalla legge 12 ottobre 1982 n. 753 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede di applicazione della normativa di cui in oggetto sono emerse alcune problematiche relative alle indicazioni che possono essere utilizzate a completamento della denominazione «miele» ed in particolare la possibilità o meno di continuare ad utilizzare il termine «millefiori» come indicazione di origine floreale, nonché l'ammissibilità o meno dell'utilizzo di indicazioni del tipo «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco».

Relativamente al primo problema, va osservato che l'indicazione «millefiori» prevista dalla precedente normativa nazionale, non risulta invece specificamente contemplata dal testo italiano della direttiva 2001/110/CE e del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento.

Al riguardo occorre quindi analizzare la volontà del legislatore europeo per verificare se quest'ultimo all'art. 2 punto 2 lett. *b)* primo trattino (possibilità di completamento della denominazione di miele con riferimento all'origine floreale) intendesse o meno riferirsi ai soli mieli unifloreali.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

L'art. 2, punto 2 lett. *b),* primo trattino, della direttiva comunitaria nel testo italiano, nonché l'art. 3 comma 2 lett. *d)*-1) del decreto legislativo n. 179/2004 di recepimento, prevedono che, ad esclusione del miele filtrato e del miele per uso industriale, le denominazioni di miele possono essere completate da indicazioni che fanno riferimento all'origine floreale o vegetale se il prodotto è interamente o principalmente ottenuto dalla pianta indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche»; al contrario il testo della direttiva medesima in lingua inglese stabilisce che tali indicazioni possono essere utlilizzate «if the product comes wholly or mainly from the indicated source and possesses the organoleptic, psyco-chemical and microscopic characteristics of the source» e quello in lingua francese recita: «si le produit provenient entierèment au essentialment de l'origine indiqueé et en possède le caracteristiques organoleptiques, physico-chemiques eti microscopiques».

In tal senso l'impiego dei termini «source» e «origine» che hanno sicuramente un significato più ampio rispetto a quello della parola italiana «pianta», fa ritenere che la direttiva comunitaria non intenda limitare l'uso di indicazioni botaniche ai soli mieli unifloreali.

Pertanto la dizione italiana «pianta» va interpretata estensivamente nel senso di ricomprendere sia una singola specie vegetale che una pluralità di specie. È quindi ritenuta ammissibile l'indicazione di «millefiori», riferita a miele proveniente da più specie vegetali.

Del resto è noto che tale indicazione costituisce ormai per i consumatori italiani ed europei una vera e propria consuetudine ed un motivo di riconoscibilità del prodotto in linea con la vigente normativa comunitaria e nazionale sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari.

Per quanto invece concerne le indicazioni «miele di montagna», «miele di prato» e «miele di bosco», queste ultime non possono essere considerate ammissibili poiché i termini «montagna», «prato» e «bosco» come tali non si riferiscono né a specifiche origini floreali o vegetali, né a regioni o territori o luoghi precisamente individuati.

Roma, 8 marzo 2005

Il direttore generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
ABATE

05A02647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 4 marzo 2005, n. **8.**

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2004.

A tutti gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e agli Uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome

Alle ragionerie provinciali dello Stato

A Patrimonio dello Stato S.p.a.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

A tutti i Ministeri

Al dipartimento del Tesoro - Direzione V - Ufficio I

A tutte le amministrazioni autonome

Alla Corte dei conti - sezioni riunite in sede di controllo

Il rendiconto generale dello Stato, come per i decorsi esercizi, espone per il 2004 le risultanze delle entrate e delle spese nel conto del bilancio e, nel conto del patrimonio, le attività e le passività finanziarie e patrimoniali, nonché la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

La conclusione anticipata della validazione dei pagamenti a cura della Corte dei conti, permette, quest'anno, di poter anticipare le operazioni di chiusura delle scritture contabili e trasmettere il consuntivo finanziario alla Corte dei conti medesima, per la prescritta parificazione, con notevole anticipo rispetto al termine fissato dalla vigente normativa contabile.

Conseguentemente, le istruzioni di seguito riportate evidenzieranno i relativi adempimenti in analogia con il calendario adottato per le operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio 2004; mentre nulla è innovato per quanto concerne le scadenze relative alle operazioni di consuntivo delle entrate e del conto del Patrimonio.

Per quanto riguarda quest'ultimo, si confermano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel Conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002.

Le linee di fondo che sorreggono il modello di rappresentazione del documento contabile convergono

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

sulla necessità di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significatività in riferimento all'economicità della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio dell'Unione europea del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 della legge di contabilità di Stato n. 468 del 1978, il rendiconto dovrà essere presentato al Parlamento entro il 30 giugno c.a.

Per assicurare la trasmissione del predetto rendiconto generale alla Corte dei conti per la prescritta parifica - come precedentemente segnalato - con un adeguato anticipo rispetto ai termini stabiliti dalle vigenti norme, gli Uffici in indirizzo dovranno attenersi scrupolosamente alle istruzioni qui di seguito indicate, oltre a quanto previsto nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura predisposto dall'I.G.I.C.S.

1. *Preconsuntivo.*

Al fine di procedere ad una più scorrevole esecuzione degli adempimenti per la formazione del documento in questione, anche nei sensi auspicati dalla Corte dei conti di poter disporre, entro il 30 marzo, dei dati, seppur non definitivi, del consuntivo 2004, l'Ufficio VII dell'I.G.P.B. produrrà un «preconsuntivo», elaborato sulla base delle operazioni contabili eseguite entro tale data da codesti Uffici.

2. *Funzioni obiettivo.*

Il 25 marzo gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio due copie del documento riepilogativo per funzioni obiettivo (missioni istituzionali) dei dati di consuntivo.

Il documento riporterà, per i capitoli dell'esercizio finanziario 2004, le funzioni obiettivo e le relative percentuali (rispettivamente per le previsioni definitive di competenza, cassa e residui, per il pagato ed il rimasto da pagare).

L'elaborato medesimo dovrà essere rimesso alle Amministrazioni competenti per le eventuali modifiche da concordare con il coesistente Ufficio centrale del bilancio e con l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni sulla necessità di aggiornare i dati rispetto alla previsione con la massima cura, in quanto gli stessi dovranno successivamente essere utilizzati per l'elaborazione delle note preliminari.

Gli Uffici centrali del bilancio, acquisiti i dati confermati o modificati nelle percentuali, provvederanno ad immetterli nel Sistema informativo entro il termine massimo del giorno 5 aprile.

Il 15 aprile, gli stessi Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ufficio VII la versione definitiva del documento per il riscontro di tutti i dati e gli elementi in esso contenuti.

Entro il 6 maggio tutti gli Uffici centrali restituiranno all'Ufficio VII detto elaborato per l'invio dello stesso alla Corte dei conti in allegato al conto consuntivo.

3. *Monitoraggio delle leggi di spesa.*

Con riferimento alla necessità di illustrare i risultati di gestione relativamente alle principali leggi di spesa, come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 279/1997, ciascuna amministrazione avrà cura di produrre una relazione che esponga, sulla base di un'accurata analisi economico-finanziaria della attività di gestione, i livelli di conseguimento dello «scopo» cui tende la legge di spesa oggetto di monitoraggio.

A tal fine, le amministrazioni stesse potranno utilmente avvalersi delle informazioni già esistenti nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato acquisite in applicazione del citato decreto-legge n. 194/2002 (Monitoraggio per legge).

4. *Allegati spese di personale.*

Il conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004 di ciascuna amministrazione dovrà essere corredato da appositi allegati riepilogativi delle spese di personale distinti tra «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi» e «Retribuzioni accessorie» secondo gli schemi annessi alla presente circolare (Allegati 1 e 2).

In particolare, nelle note preliminari, di cui al successivo punto 6, dovranno essere riportate opportune indicazioni in merito alle risultanze evidenziate negli allegati medesimi. Inoltre, a seguito di quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, negli stessi allegati saranno indicati tutti gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 2004, con la sola esclusione di quelli riguardanti i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Va ricordato che tutte le sopraindicate informazioni dovranno concordare con i dati risultanti nel conto annuale che, ai sensi del citato decreto legislativo n. 29/1993, si configura come consuntivo analitico.

5. *Note.*

Il positivo risultato della procedura informatica, concernente l'esposizione automatica delle note al capitolo delle partite perente, realizzata lo scorso esercizio, ha permesso l'adozione in via definitiva della procedura medesima.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Conseguentemente, codesti Uffici centrali del bilancio continueranno a verificare unicamente la corrispondenza delle note generate automaticamente dal Sistema con gli importi evidenziati nei tabulati prodotti dall'I.G.I.C.S.

Nulla è mutato, invece, per quanto riguarda l'esposizione delle eccedenze di spesa: ciascun Ufficio centrale del bilancio dovrà comunicare, con la massima puntualità, le opportune informazioni al Sistema informativo, secondo le modalità indicate nell'apposita guida operativa, entro e non oltre il 30 aprile c.a., data in cui dovranno essere completate le operazioni di consuntivazione.

Nel richiamare la circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, si raccomanda agli uffici interessati di esercitare un attento controllo al fine di evitare che si determinino eccedenze di spesa in presenza di economie su fondi assegnati in base alla legge n. 908/1960. Con l'occasione si rammenta che le eccedenze stesse troveranno sanatoria legislativa esclusivamente nell'ipotesi in cui si realizzeranno a livello di unità previsionale di base.

Tenuto conto, tuttavia, che l'unità elementare di rilevazione dell'eccedenza rimane il singolo capitolo, i suddetti Uffici centrali, entro la stessa data, dovranno aver completato le comunicazioni all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, specificatamente per ciascun capitolo interessato, di eccedenze di spesa in conto competenza, in conto residui e in conto cassa che dovessero essere accertate.

L'Ufficio VII, nel prendere atto delle eccedenze di spesa, contestualmente autorizzerà gli Uffici centrali del bilancio ad operare via terminale per la loro acquisizione nelle scritture del Sistema informativo.

Le eccedenze di cassa, com'è noto, saranno registrate automaticamente dal sistema con l'inserimento dei dati definitivi del pagato. Tuttavia, affinché si generi la prevista nota al capitolo, è necessario che codesti Uffici provvedano ad effettuare la specifica transazione, utilizzando il nodo BCAE.

6. *Note preliminari.*

Il principio della simmetria tra bilancio di previsione e bilancio consuntivo, unitamente alla necessità di conseguire un'attenta analisi *ex post* dell'attività svolta, impone a ciascuna amministrazione l'obbligo di elaborare le note preliminari similmente a quanto avviene per il bilancio di previsione.

Valutata la congruità dei criteri adottati per la formulazione delle previsioni di spesa, le amministrazioni dovranno evidenziare ogni eventuale caso di rilevante scostamento verificatosi nel corso della gestione, rispetto alle previsioni predisposte secondo le indicazioni contenute nel documento di programmazione economico finanziaria.

Pertanto, particolare attenzione dovrà essere riposta nella valutazione degli scostamenti che si dovessero registrare tra i risultati conseguiti e gli obiettivi prefissati nel bilancio di previsione; valutazione che dovrà essere effettuata, in particolar modo, sulla base delle funzioni obiettivo ridefinite con l'elaborazione del relativo documento riepiogativo, che sintetizza le missioni istituzionali realizzate da ciascuna amministrazione.

7. *Residui di stanziamento.*

Per quanto riguarda, poi, i residui di stanziamento, si richiama l'attenzione dei direttori degli Uffici centrali del bilancio sulle indicazioni fissate a riguardo con la circolare n. 1 del 4 gennaio 2005, concernente l'accertamento dei residui al 31 dicembre 2004.

In merito alla conservazione dei medesimi residui, ciascuna amministrazione dovrà conformarsi alle indicazioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicate con apposito telex.

Ciò premesso, si ribadisce la necessità dell'assoluto rispetto dei termini perentori di cui alla annessa nota tecnica, al fine di non compromettere la presentazione del Rendiconto alla Corte dei conti entro il 13 maggio p.v.

Per lo scadenziario degli adempimenti e per le istruzioni operative specifiche, si fa rinvio alla citata nota tecnica, allegata alla presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione che gli Uffici vorranno dare e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Roma, 4 marzo 2005

Il Ragioniere generale dello Stato: GRILLI

NOTA TECNICA

CONTO CONSUNTIVO 2004

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

I - CONTO DEL BILANCIO.

A) *Entrata.*

Il 29 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro ritireranno, presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato - via XX Settembre, 97 - per quanto di competenza, due copie dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A) per le operazioni di parifica con l'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

entro il 3 maggio: i predetti Uffici centrali e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro completate le operazioni di parifica, segnaleranno all'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio con il modello RG-11-EN-IPO1 le eventuali rettifiche e correzioni da apportare ai cennati elenchi dei versamenti;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

entro la stessa data l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro provvederanno a fornire all'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, trascritti sul modello RG-11-EN-IP02, i dati relativi alle comunicazioni ritardatarie rispetto alla chiusura delle contabilità;

entro il 13 maggio: gli Uffici centrali del bilancio interessati e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro, ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato:

una copia dell'elenco completo dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

due copie (solo prima e seconda parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (ex mod. 219/A);

tre copie dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221);

tre copie del conto consuntivo;

entro la stessa data: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ritirerà presso l'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una sola copia del consuntivo completo di allegati e della nota preliminare, in quanto le altre tre copie saranno sottoposte alla firma del Ministro competente a cura dello stesso Ispettorato.

entro il 13 maggio: la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro e gli Uffici centrali del bilancio interessati consegneranno all'Ufficio X dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia del conto consuntivo debitamente riscontrata, con la dichiarazione attestante la esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nei documenti medesimi.

Gli Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e la Direzione V - Ufficio I - del Dipartimento del Tesoro cureranno l'invio alla Corte dei conti di una copia (prima e seconda parte) dell'elenco dei versamenti dell'esercizio (cx mod. 219/A), e di una copia dell'elenco completo delle riscossioni (ex mod. C. 221).

B) *Spesa.*

Il 25 marzo: gli Uffici centrali del bilancio ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della Contabilità di Stato - via XX Settembre, 97 - due copie del consuntivo completo di riepiloghi per il riscontro di tutti i dati ed elementi in essi contenuti. A tale riguardo, è da far presente che i dati contabili riportati nella copia del consuntivo trasmesso sono quelli immessi nel Sistema centrale secondo le normali operazioni meccanografiche di gestione, previste nel manuale di pianificazione delle operazioni di chiusura dell'area spese per l'esercizio 2004.

Entro il 30 marzo: i suddetti Uffici centrali, completato il riscontro, restituiranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una copia revisionata del conto consuntivo apportandovi solo ed esclusivamente le eventuali rettifiche e correzioni riguardanti i dafi anagrafici (numero e denominazione del capitolo e variazioni di bilancio).

Per quanto concerne invece i dati contabili di gestione, gli Uffici centrali ne potranno continuare l'aggiornamento, fino alla data improrogabile del 30 aprile. A tale proposito si ritiene doveroso ribadire che eventuali variazioni contabili potranno riguardare solo modifiche ai dati dei pagamenti, restando assolutamente precluso qualsiasi intervento modificatorio delle somme impegnate.

Il 3 maggio: gli Uffici centrali ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato quattro copie complete del rispettivo conto consuntivo, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro competente.

Entro il 10 maggio: i suddetti Uffici centrali del bilancio consegneranno all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio per il successivo inoltro alla Corte dei conti, tre copie del conto consuntivo firmate dai Ministri competenti, complete di nota preliminare, in quattro copie; l'elaborato relativo al monitoraggio delle principali leggi di spesa, in quattro copie; gli allegati per le spese di personale, in quattro copie, ed una dichiarazione del direttore dell'Ufficio centrale del bilancio, attestante l'esattezza di tutti i dati ed elementi riportati nel documento medesimo.

II - Conto del patrimonio.

Il Conto del patrimonio risulta impostato nelle due parti fondamentali costituite da:

a) attività e passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;

b) dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Tali indicazioni sono contenute nell'art. 22 della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni; inoltre per la sua elaborazione si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 94 del 3 aprile 1997 e nel decreto legislativo 279 del 7 agosto 1997, nonché, da ultimo, nel decreto interministeriale del 18 aprile 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003), che classifica le attività e le passività patrimoniali in funzione della loro idoneità ad essere «suscettibili di utilizzazione economica»; infine in via amministrativa si osservano le istruzioni contenute nella circolare n. 13 del 12 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2003) emanata per la ristrutturazione di tale documento contabile.

Va precisato al riguardo che nella sezione I andranno esposti distintamente componenti attivi e passivi significativi del patrimonio, raccordati con il SEC '95, come specificato negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto interministeriale, mediante un loro raggruppamento in quattro ripartizioni («attività finanziarie», «attività non finanziarie prodotte», «attività non finanziarie non prodotte», «passività finanziarie»).

Riguardo alla Sezione II - Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio, si fa presente che, in coerenza con la struttura del bilancio statale introdotta dalla normativa recente, tale documento comprende le risultanze della gestione delle entrate e delle spese con prospettazioni affiancate a quelle esistenti che illustrano i legami tra i dati patrimoniali con riflessi finanziari e la stessa struttura del bilancio. Tali prospetti riguardano essenzialmente il rapporto tra le funzioni-obiettivo e le amministrazioni, la distribuzione dei capitoli di spesa nelle varie funzioni-obiettivo esistenti e la loro proiezione nelle attività e passività in cui è suddiviso il conto del patrimonio.

Ciò considerato, si precisa che, a parte le attività e passività finanziarie a breve, quali biglietti e monete, residui attivi e passivi, crediti e debiti di tesoreria, per le quali provvede direttamente l'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, le procedure per l'inserimento nel Sistema informativo dei dati relativi alle variazioni intervenute nelle poste patrimoniali, relative a: «azioni ed altre partecipazioni», «anticipazioni ed altri crediti», «beni immobili patrimoniali e demaniali», «beni mobili patrimoniali», «beni mobili demaniali», «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti» sono quelle contenute nelle «Istruzioni per i servizi di automazione», già in dotazione degli Uffici centrali del bilancio e delle Ragionerie provinciali.

In merito, poi, alle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni», va ricordato che per società controllate si intendono le società in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, o le società in cui lo Stato dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; per società collegate, quelle nelle quali lo Stato ha una presunzione di influenza notevole il cui livello percentuale di partecipazione è stato fissato dal codice civile al 10% o al 20% a seconda che la società partecipata sia o non sia quotata in borsa, di conseguenza come categoria residuale tutte le «altre» società.

Quanto agli aspetti finanziari connessi con la gestione delle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni», e «anticipazioni ed altri crediti», occorre altresì ricordare che apposite funzioni consentono l'acquisizione e la variazione degli interessi attivi e degli

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

utili, analogamente a quanto avviene per gli interessi passivi relativi alle poste patrimoniali dei «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti».

Tali procedure di automazione sono intese a raggiungere una qualificazione dei movimenti finanziari legati alle poste patrimoniali di «credito» o di «partecipazione», oltre che a consentire una migliore interpretazione dei risultati economici della gestione di tali attività.

Ciò premesso, occorre considerare che la normativa specifica di ogni singolo credito o partecipazione può prevedere sia una ricapitalizzazione sia il versamento delle quote di interessi o di utili all'entrata del bilancio statale.

In tali casi sarà necessario che le amministrazioni che hanno in gestione la posta patrimoniale predispongano, sulla base della propria documentazione, i riepiloghi contabili da inoltrare all'Ufficio centrale del bilancio competente, opportunamente corredati delle informazioni utili per una esauriente esposizione dei dati sopra indicati.

Sarà cura poi dell'Ufficio centrale del bilancio acquisire al Sistema informativo, attraverso specifiche funzioni, i dati relativi agli utili o agli interessi versati al bilancio, al fine di consentire la loro esposizione su un apposito allegato della posta patrimoniale (Mod. A).

Tali dati, anche se dì natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, vengono analizzati in quanto evidenziano riflessi sul bilancio recati dalla gestione del patrimonio.

Ovviamente per gli utili o interessi ricapitalizzati resta confermata la loro acquisizione, come variazione aumentativa della posta, in quanto costituiscono fatti modificativi della consistenza patrimoniale.

Sì rammenta che, per una maggiore analiticità delle variazioni contabili delle poste patrimoniali relative alle «azioni ed altre partecipazioni» e «anticipazioni ed altri crediti», sono disponibili funzioni che consentono di classificare, per voci economiche, i dati contabili riferiti a fatti modificativi quali «sopravvenienze, ecc.» e «insussistenze, ecc.».

Gli Uffici centrali del bilancio dovranno avere particolare cura nell'acquisire tali dati, tra i quali quelli relativi agli utili e agli interessi ricapitalizzati di cui sopra, al fine di pervenire ad una esposizione dei risultati della gestione patrimoniale che possa consentire di misurare il grado di redditività delle suddette attività.

Inoltre per le poste patrimoniali relative a «azioni ed altre partecipazioni», e «anticipazioni ed altri crediti» o a «debiti redimibili e anticipazioni ed altri debiti», si dovrà fare attenzione all'acquisizione delle variazioni che dipendono dalla gestione del bilancio.

In particolare sarà compito degli Uffici centrali del bilancio interessati riportare i dati relativi agli accertamenti di entrata o agli impegni di spesa in conto competenza e non le somme versate o le somme pagate; nel contempo i residui di stanziamento non dovranno essere evidenziati se non nell'anno della relativa trasformazione in impegni propri. I dati riguardanti tali residui andranno riportati tra i fatti modificativi «derivanti da spese imputate ai residui».

Resta da aggiungere che nella posta patrimoniale del credito o del debito sarà necessario registrare, tra i fatti permutativi. le variazioni in conto residui dovute a «rettifiche». L'insieme delle stesse troverà, com'è noto, contropartita nei residui attivi e passivi di bilancio contabilizzati nelle poste finanziarie di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Va infine ricordato che viene allegata alla presente circolare una scheda analitica (Allegato 3) per individuare della società azionaria partecipata, oltre che la qualificazione di società collegata, controllata ed altro, gli elementi più significativi, quali il risultato di gestione 2003, la destinazione dell'utile conseguito e la quota di essa assegnata all'amministrazione, nonché gli indicatori di redditività (utile/patrimonio netto, utile/capitale sociale).

Tale scheda, debitamente compilata per ciascuna società per azioni dall'amministrazione interessata, dovrà essere trasmessa al coesistente Ufficio centrale del bilancio che, dopo averne riscontrato i dati, provvederà ad acquisirli al Sistema informativo. La stampa di tali schede, così meccanizzate, andrà prodotta tramite la funzione FBBI e dovrà essere unita ai relativi allegati (corrispondenti alle vecchie sottopartite patrimoniali) costituenti parte integrante della posta patrimoniale (Mod. A) che andrà inoltrata all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX).

Infine codesti Uffici centrali del bilancio, utilizzando le funzioni appositamente previste, dovranno confermare la validità dei riferimenti normativi riportati negli allegati alla posta patrimoniale, allo scopo di tenere aggiornata l'anagrafe delle leggi; in più dovranno essere immessi nel Sistema informativo i riferimenti normativi che interessano le variazioni patrimoniali dipendenti dalla gestione del bilancio, particolarmente quelli che hanno autorizzato la spesa, per avere un quadro normativo di tutti i movimenti finanziari collegati al bilancio medesimo.

BENI IMMOBILI PATRIMONIALI E DEMANIALI.

In ordine alle contabilità dei beni immobili patrimoniali, è da far presente che, per i beni in gestione all'Agenzia del demanio, l'automazione del processo di formazione del consuntivo consente che ogni singolo aggiornamento contabile relativo ad un bene immobile patrimoniale, effettuato dalla Ragioneria provinciale in sede di gestione dell'anagrafe automatica, si traduca in una rilevazione delle variazioni contabili nel corso dell'esercizio ed in una confluenza automatica delle movimentazioni stesse dei beni immobili patrimoniali nelle diverse causali che contraddistinguono le schede di consistenza delle poste relative ai «beni immobili patrimoniali».

Di conseguenza in corso di esercizio si rende disponibile la situazione aggiornata del consuntivo che, al momento della chiusura della rendicontazione patrimoniale, operati gli opportuni controlli, diverrà definitiva.

Ciò premesso e vista la competenza delle filiali dell'Agenzia del demanio alla compilazione delle contabilità patrimoniali, le Ragionerie provinciali dovranno limitarsi a riscontrare le predette contabilità, assicurandosi in particolare che dette filiali abbiano provveduto ad aggiornare i valori secondo le indicazioni contenute nell'allegato 3, costituente parte integrante del citato decreto interministeriale 18 aprile 2002, nonché ad assicurare la corrispondenza tra i dati contabilizzati manualmente da tali Uffici e quelli inseriti al Sistema informativo.

Per la rendicontazione delle variazioni intervenute sugli immobili patrimoniali in gestione alle amministrazioni della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti, valgono le indicazioni contenute nella circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, «chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2004» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004).

Infine sarà necessario che i competenti Uffici centrali del bilancio riepiloghino, in un allegato alle schede accese alle poste patrimoniali interessate, gli elementi informativi desumibili dalle registrazioni avvenute a seguito di dismissioni di immobili per alienazione, cartolarizzazione, conferimento delle proprietà o del possesso a specifici soggetti pubblici (Coni servizi S.p.A, Patrimonio S.p.A., Fondo immobili pubblici, ecc.) derivanti dall'attuazione delle vigenti disposizioni normative.

Per i beni immobili demaniali suscettibili di utilizzazione economica, la cui contabilizzazione a valore prevista dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, comporta il loro inserimento nel Conto generale del patrimonio, sarà necessario che le Amministrazioni interessate alla loro gestione, qualora abbiano provveduto ad individuarli e a valutarli in base ai criteri stabiliti dall'art. 3 del richiamato decreto interministeriale 18 aprile 2002, dispongano l'invio dei dati alle Ragionerie provinciali che, a loro volta, effettuati i dovuti riscontri, provvederanno a comunicarli ai rispettivi Uffici centrali del bilancio, per il loro inserimento al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

BENI MOBILI PATRIMONIALI.

In ordine alla contabilità dei beni mobili patrimoniali, gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno attenersi alle istruzioni richiamate con la circolare n. 34 dell'8 novembre 2004 relativa alla chiusura delle contabilità ed in particolare a quelle che riguardano il rispetto della circolare n. 13 del 12 marzo 2003 sulla ristrutturazione del Conto generale del patrimonio dello Stato seguita all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 279/1997, oltre che al rispetto del nuovo Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato e della circolare attuativa n. 32 del 13 giugno 2003.

Considerata poi l'esigenza di pervenire ad una più esatta rilevazione del punto di concordanza tra la situazione patrimoniale e quella finanziaria prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i suddetti Uffici di ragioneria dovranno assicurarsi, come ribadito peraltro dalla richiamata circolare n. 34 dell'8 novembre 2004, che i dati finanziari riportino i capitoli di spesa o di entrata presenti nel bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui; ovviamente occorrerà verificare che tali dati corrispondano a pagamenti o a riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i quali l'impegno o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o precedenti.

Va sottolineata, infine, la necessità che gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali interessate usino particolare cura nel controllare i passaggi di beni tra uffici consegnatari per ottenere una situazione corretta dei bilanciamenti già al termine dell'inserimento nel Sistema informativo dei dati ricavabili dai modelli 98 C.G.

RESIDUI PERENTI.

Per quanto riguarda infine i «residui passivi perenti agli effetti amministrativi», gli Uffici centrali dcl bilancio dovranno comunicare al Sistema informativo le eventuali economie, rettifiche e prescrizioni. Per queste ultime si avvarranno anche delle comunicazioni che le Ragionerie provinciali dovranno trasmettere relativamente alle partite perente di loro competenza.

Sarà compito, invece, del Sistema informativo operare la ripartizione della loro consistenza finale secondo le categorie economiche del bilancio da cui i residui stessi derivano.

Si ricorda che, in base alla circolare n. 1 del 4 gennaio 2005, gli Uffici centrali del bilancio dovranno trasmettere all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX) i tabulati relativi agli impegni perenti (RG-l l-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) predisposti dal Sistema informativo unitamente a quelli delle Ragionerie provinciali, se interessate, debitamente vistati.

Gli stessi Uffici dentrali del bilancio o le Ragionerie provinciali avranno cura di accertare, presso le rispettive amministrazioni, se permangano i presupposti delle relative obbligazioni giuridiche attraverso una accurata ricognizione di tutte le partite in procinto di riversarsi dal conto del bilancio a quello del patrimonio.

Si richiama l'attenzione sulla delicatezza che riveste il predetto accertamento, tenuto conto che, com'è noto, l'assunzione dell'impegno, a maggior ragione nel caso che esso venga trasferito dal bilancio al patrimonio, deve corrispondere alla situazione chiaramente individuata dall'art. 20, terzo comma, della legge n. 468 del 1978.

Ciò posto si forniscono le seguenti indicazioni:

entro il 31 marzo: gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dovranno ultimare l'immissione al Sistema informativo dei dati riportati nei modelli 98 C.G, avendo cura d'includervi, per ciascuna delle «categorie» interessate, quelli relativi alle variazioni intervenute nell'esercizio 2004 per singole voci SEC '95 di loro appartenenza; i soli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovranno inserire anche i dati dei «beni mobili demaniali» riportati rispettivamente nei modelli 15 e 88, che abbiano come riferimento la corrispondente posta patrimoniale (beni storici, ecc.);

entro la stessa data le Ragionerie provinciali dovranno ultimare il riscontro delle contabilità dei beni immobili patrimoniali in gestione alle filiali dell'Agenzia del demanio e assicurare la corrispondenza fra i dati contabilizzati manualmente da detti Uffici e quelli inseriti al Sistema informativo;

entro il 20 aprile: gli Uffici centrali del bilancio interessati dovranno acquisire al Sistema informativo tutte le poste patrimoniali relative a «azioni ed altre partecipazioni», «anticipazioni ed altri crediti», «debiti redimibili» e «anticipazioni ed altri debiti», ed aggiornare quelle esistenti con i movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio 2004, nonché tutte le poste patrimoniali riferite ai «beni immobili patrimoniali e demaniali» dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti e a quelle dei «beni mobili demaniali» (strade ferrate e relative materie di esercizio) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per quanto concerne i «residui passivi perenti» sarà cura dei predetti Uffici centrali del bilancio comunicare al Sistema informativo le economie, le rettificazioni e le prescrizioni;

entro il 30 aprile gli Uffici centrali del bilancio dovranno far pervenire all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX):

1 - tre copie delle schede delle poste patrimoniali, modelli A e B; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni avvenute; è appena il caso di precisare che ciascuna posta deve comprendersi tra quelle riportate nella classificazione degli elementi del patrimonio dello Stato (vedasi allegato 1 del richiamato decreto interministeriale del 18 aprile 2002). ovvero per ogni elemento attivo o passivo identificato dal V livello di classificazione, deve compilarsi una distinta scheda (Mod. A per l'attivo e Mod. E per il passivo);

2 - la scheda informativa sulla gestione di società azionarie partecipate da amministrazioni statali (3 copie); alla scheda dovranno essere allegati come documentazione il bilancio della società al 31 dicembre 2003, la relazione sulla gestione, la relazione del Collegio sindacale e il verbale di approvazione dell'assemblea previsti dal codice civile;

3 - i prospetti delle attività e delle passività prodotti in forma automatizzata (una copia);

4 - i tabulati dei residui passivi perenti (RG-11-SP-MR-72 e RS-11-SP-SAL1) ricevuti dal sistema informativo, debitamente vistati come detto in precedenza (una copia).

È da precisare che i prospetti di cui al punto 3) si compongono - per ogni singola amministrazione - di una parte «riepilogativa», una parte «sintetica» ed una «analitica» per le attività e passività.

Tali modelli potranno essere richiesti al Sistema informativo utilizzando le apposite istruzioni e dovranno essere trasmessi - solo se considerati definitivi - a partire dal giorno successivo alla chiusura di tutte le poste patrimoniali.

Sarà cura poi del Sistema informativo produrre le tabelle contenenti le attività e le passività dei vari Ministeri e tutti gli allegati al conto patrimoniale.

Infine, gli Uffici centrali del bilancio, al momento della trasmissione delle schede relative alle poste patrimoniali (modelli A e B) all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX), dovranno inviare copia di tali schede, complete della documentazione relativa alle variazioni intervenute, alla Corte dei conti - controllo gestione ministeri economico-finanziari - Ufficio conto del patrimonio, per agevolare le operazioni di riscontro preliminare alla parifica del conto generale del patrimonio.

Per effetto dell'art. 22 della citata legge n. 468, del 5 agosto 1978, dovrà essere poi allegato al conto generale del patrimonio il conto del dare e dell'avere della Banca d'Italia che svolge il servizio di tesoreria dello Stato e del Cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con unito il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei crediti e dei debiti di tesoreria. Tale conto speciale, che viene prodotto all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio (Ufficio IX) dall'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (Ufficio XIV), dovrà essere integrato dei prospetti riguardanti i movimenti dei buoni ordinari del Tesoro e dei vaglia ed ordini di trasferimento fondi.

Infine, per effetto dell'art. 7, comma 12-*bis* del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni nella legge 15 giugno 2002, n. 112, vengono allegati al conto generale del patrimonio ed inoltrati all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio — Uffi-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

cio IX — a cura della stessa Patrimonio S.p.A. cui la presente circolare è diretta, il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimonio dello Stato S.p.a. nonché il conto consolidato della gestione del bilancio statale e della stessa Patrimonio dello Stato S.p.a.

Acquisizione al patrimonio delle entrate e delle spese di bilancio.

Per le entrate tributarie, attesa la loro natura di proventi netti per la finanza statale, nessun particolare problema si pone per gli Uffici centrali del bilancio. La loro acquisizione al conto del patrimonio avviene attraverso le poste patrimoniali accese alle attività finanziarie di breve periodo. Le accensioni di prestiti, invece, comportando a fronte degli introiti un aumento di passività finanziarie (per l'indebitamento), debbono essere integralmente registrate nelle apposite poste patrimoniali, per la loro acquisizione al patrimonio. Circa le altre entrate (extratributarie e per alienazione ed ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti) occorrerà accertare per ogni capitolo i riflessi dell'entrata stessa sulla sostanza patrimoniale.

Per quanto riguarda le spese, mentre quelle relative al rimborso di passività finanziarie vanno registrate integralmente nelle schede relative alle poste patrimoniali, perché producono sempre trasformazioni del patrimonio, per le altre (spese correnti e spese in conto capitale) occorrerà esaminarne gli effetti caso per caso.

Le varie poste patrimoniali di pertinenza di ciascun Ministero debbono essere costantemente seguite affinché tutti i movimenti (dovuti ad operazioni di bilancio o ad altra qualsiasi causa), che comportino variazioni delle consistenze, trovino puntuale contabilizzazione nelle relative schede. Così pure dovrà curarsi l'istituzione di nuove poste non appena si verifichi un fatto amministrativo di rilevanza patrimoniale, non riferibile a quelle già esistenti.

AMMINISTRAZIONI AD ORDINAMENTO AUTONOMO.

I - *Conto del bilancio.*

Per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e il Fondo Edifici di culto gli Uffici di Ragioneria competenti, sono pregati di attenersi a quanto segue:

1- *Entrata.*

Il 5 aprile: gli Uffici di ragioneria interessati ritireranno presso l'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato - via XX Settembre, 97 - n. 2 copie delle bozze del conto consuntivo e del prospetto delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;

entro il 15 aprile: i predetti Uffici, revisionate le bozze e completate le medesime con i dati contabili della gestione 2004, consegneranno una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio che provvederà ad aggiornare gli archivi del Sistema centrale entro il 30 aprile.

2 - *Spesa.*

Si osserveranno i medesimi adempimenti previsti per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione dello Stato.

Per i successivi adempimenti si dovranno rispettare le medesime scadenze previste per il conto consuntivo della spesa dell'Amministrazione diretta dello Stato.

Relativamente alla definizione del conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di seguito, vengono precisati gli adempimenti e le scadenze da rispettare:

il 5 aprile: verranno rimesse alla Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze n. 2 copie del conto consuntivo del citato Istituto e dei prospetti delle variazioni apportate alle previsioni iniziali;

entro il 15 aprile: la Ragioneria provinciale dello Stato di Firenze dopo aver revisionato il conto consuntivo validato dal servizio di Ragioneria dell'Istituto in parola, ne rimetterà una copia all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

il 3 maggio: l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ritirerà n. 4 copie del conto consuntivo completo di allegati, tre delle quali da sottoporre, previo controllo, alla firma del Ministro;

entro il 10 maggio: il medesimo Ufficio centrale consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio, per il successivo inoltro alla Corte dei conti, le tre copie del conto consuntivo firmate, complete di Nota preliminare, dei prospetti e degli allegati, nonché altre due copie della predetta Nota preliminare ed eventuali allegati.

II - *Conto del patrimonio.*

Tenuto conto delle disposizioni in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997 nonché, da ultimo, dal citato decreto interministeriale 18 aprile 2002 relativo alla «nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione», si richiama in linea di principio, e limitatamente all'Amministrazione dei Monopoli di Stato e all'Istituto agronomico per l'oltremare, quanto fatto presente per l'Amministrazione diretta dello Stato, ad esclusione delle procedure automatizzate di acquisizione dei dati contabili.

Gli aspetti connessi con la gestione delle poste patrimoniali relative alle «attività e passività finanziarie», dovranno essere rilevati nelle schede (Modelli A e B) con le stesse modalità indicate per il conto patrimoniale dello Stato. In particolare, per i dati relativi agli interessi aventi natura finanziaria e quindi estranei alla contabilità patrimoniale, si dovrà procedere mediante una semplice annotazione degli stessi in calce alle suddette schede.

Quanto sopra si rende necessario per pervenire ad una qualificazione dei movimenti finanziari legati a tali poste oltre che per consentire una migliore interpretazione dei risultati economici della gestione delle suddette attività e passività.

Infine, gli Uffici preposti alla definizione dei conti patrimoniali dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e dell'Istituto Agronomico per l'oltremare sono pregati di volersi attenere a quanto qui di seguito precisato:

entro il 31 marzo: i predetti Uffici ritireranno presso l'Ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio una bozza del conto patrimoniale;

entro il 30 aprile: i predetti Uffici sono pregati di voler produrre all'Ufficio IX dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio:

a) la bozza del conto patrimoniale in questione con allegate le schede patrimoniali (modelli A e B, tre copie) per tutte le attività e le passività; due di tali copie dovranno essere complete della documentazione atta a suffragare le variazioni ottenute;

b) i prospetti analitici (modelli D e E,una copia).

ARCHIVI NOTARILI.

Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio, completo di Nota preliminare, di prospetti e di allegati, nonché della situazione patrimoniale, per il riscontro e gli adempimenti di competenza;

entro il 10 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie complete del conto consuntivo e del conto patrimoniale, tre delle quali firmate dal Ministro.

CASSA AMMENDE.

Entro il 30 aprile: l'Ufficio centrale del bilancio interessato farà pervenire all'Ufficio XIV dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 2 copie dattiloscritte del conto consuntivo provvisorio completo di Nota preliminare e relativi allegati, nonché del conto patrimoniale, per il riscontro di competenza;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

entro il 10 maggio: l'Ufficio centrale in parola consegnerà all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio n. 4 copie del conto consuntivo, completo di Nota preliminare, di copia del decreto di approvazione e di allegati, nonché del conto patrimoniale.

ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.

Come è noto con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, è stata prevista, tra l'altro, l'autonomia dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con propri organi di amministrazione e di revisione; tuttavia, come peraltro indicato dall'art. 18, comma 4 dello stesso decreto, fino all'emanazione dei decreti di amministrazione e contabilità previsti invece dall'art. 13 veniva anche disposto che restassero in vigore le precedenti norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'I.S.P.E.S.L.

Orbene, considerato che anche nel 2004 tali decreti non sono stati ancora emanati, si ribadiscono le istruzioni diramate per la rendicontazione dell'esercizio finanziario 2003, ovvero che ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Istituto, le Ragionerie provinciali competenti (per gli uffici periferici), e l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute (per gli uffici centrali), continueranno ad acquisire al Sistema informativo per ciascuna categoria (come previsto per l'Amministrazione statale sia pure sotto la specifica «categoria residuale») le contabilità di tali beni.

Le variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni mobili, che andavano comunicate dagli uffici preposti entro il 15 febbraio 2005, dovranno essere acquisite dalle Ragionerie suddette non più tardi del 31 marzo 2005.

Il prospetto delle variazioni, compilato per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, dovrà essere predisposto in duplice copia una verrà inviata alla Ragioneria provinciale interessata (per gli uffici periferici) o direttamente all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute (per gli uffici centrali) così come previsto dal decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003, art. 3, comma 1, lettera *b)*, l'altra all'Istituto superiore che dovrà tenerne conto ai fini dell'evidenziazione nella propria situazione patrimoniale.

Sarà cura poi dell'Istituto superiore inviare all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute la «situazione patrimoniale» dell'Istituto che, unitamente al conto finanziario, dovrà essere trasmessa al Ministero della salute entro il 30 aprile 2005.

Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2004, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute è pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 15 giugno 2005 n. 2 copie dei conti consuntivi, completi delle relazioni sui risultati di gestione, nonché delle situazioni patrimoniali, al fine di consentire, a corredo del rendiconto generale dello Stato, la loro presentazione al Parlamento con un congruo anticipo rispetto al 30 giugno 2005.

CORTE DEI CONTI.

L'amministrazione della Corte dei conti dovrà provvedere - non oltre il 31 marzo 2005 - a fornire all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la fonnazione del Conto patrimoniale dello Stato. L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura, altresì di verificare che le variazioni intervenute siano state acquisite al Sistema informativo sotto la voce specifica «categoria residuale».

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.) ha conseguito l'autonomia amministrativa e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 207 del 24 marzo 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995).

Ai fini della rendicontazione patrimoniale dei beni mobili di codesto Ente, si dovranno continuare ad acquisire al Sistema informativo le contabilità di tali beni (classificati nelle categorie previste per l'Amministrazione statale) sia pure sotto la voce specifica «categoria residuale», dal momento che la proprietà dei beni stessi rimane allo Stato essendo l'Ente suddetto privo di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale.

Al riguardo va precisato che i consegnatari delle diverse sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione dovranno predisporre, per ogni categoria esistente ed in ogni sua parte, il prospetto delle variazioni annuali intervenute nella consistenza dei beni, da inviare all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze perché si possa procedere alla loro acquisizione non più tardi del 31 marzo 2005; sarà cura poi dell'Amministrazione della Scuola superiore inviare al suddetto Ufficio centrale del bilancio entro il 30 aprile 2005 la «situazione patrimoniale» dell'Ente unitamente al conto finanziario.

Tale situazione deve comprendere la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio 2004, nonché le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Il Servizio di ragioneria di detta Scuola superiore è pregato di far pervenire all'Ufficio VII dell'Ispettorato generale per le politiche di bilancio entro il 15 giugno 2005 n. 2 copie del conto consuntivo, completi della relazione sui risultati di gestione, nonché della situazione patrimoniale, al fine di consentire la presentazione al Parlamento con un congruo anticipo rispetto al 30 giugno 2005, a corredo del rendiconto generale dello Stato.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

L'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha conseguito l'autonomia finanziaria e contabile con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000), dovrà provvedere - non oltre il 31 marzo 2005 - a fornire all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi relativi ai beni mobili risultanti dalle proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come prescritto dall'art. 23, comma 5 dello stesso decreto.

L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura altresì di verificare che le variazioni intervenute siano state acquisite al Sistema informativo sotto la voce «categoria residuale».

CONSIGLIO DI STATO.

Con delibera del 21 giugno e del 5 luglio 2001, il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa ha provveduto a disciplinare l'autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, così come previsto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Pertanto, sarà cura dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria del Consiglio di Stato fornire - non oltre il 31 marzo 2005 - all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze i prospetti riepilogativi relativi ai beni mobili risultanti dalla proprie scritture inventariali per la formazione del Conto patrimoniale dello Stato, come indicato dall'art. 23, comma 5, della suddetta delibera.

L'Ufficio centrale del bilancio, a sua volta, dovrà procedere a riclassificare tali beni nelle categorie richiamate dalla circolare n. 88 del 28 dicembre 1994 e n. 30 del 12 maggio 1999, avendo cura altresì di verificare che le variazioni intervenute risultino acquisite al Sistema informativo sotto la voce specifica «categoria residuale».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 1

MINISTERO:

SPESE PER STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IN SERVIZIO

CAPITOLI:

		Competenza				**Somme Pagate**		
Personale in servizio al 31/12/03	Personale in servizio al 31/12/04	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale

Di cui:								
Ritenute erariali								
Ritenute prev./assist.								

(in migliaia di euro)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 2

MINISTERO:

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO
RETRIBUZIONI ACCESSORIE

CAPITOLI:

		Competenza				Somme Pagate		
Personale in servizio al 31/12/03	Personale in servizio al 31/12/04	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale

Di cui:								
	Ritenute erariali							
	Ritenute prev./assist.							

(in migliaia di euro)

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO 3

ESERCIZIO 2003

Amministrazione statale partecipante:

Denominazione sociale:

Società.........(vedere note I e II)

Patrimonio netto	Capitale sociale	Partecipazione statale	% Partecipazione	Numero totale azioni societarie	Valore nominale azioni	Utile o perdita d'esercizio

Distribuzione utile					Indice di redditività della S.p.A. (*)		
Quota utile amministrazione partecipante	Fondo riserva legale	Altre riserve	Quota utile agli azionisti	Altre destinazioni	Anno	Utile /patr. netto %	Utile/Cap. sociale %
					2002		
					2003		

Note illustrative	Riscossioni sui capitoli di bilancio collegati ai risultati della gestione	
	Capitoli	2004

Legenda: 1) Società controllate: a) le società in cui lo Stato dispone della maggioranza dei voti esercitabile **nell'**assemblea ordinaria; b) le società in cui lo Stato dispone di voti **sufficienti** per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.
2) Società collegate: le società nelle quali lo Stato ha **una presunzione di influenza** notevole il cui livello percentuale **di partecipazione** è stato fissato dal codice civile al 10% **o al 20%** a seconda che **la società** partecipata sia o non sia **quotata** in borsa.

(*) Indice di redditività ai fini della valutazione dell'investimento della Società.
(1) Indicare se si tratta di società quotate o non quotate.
(2) Indicare se si tratta di società controllate, collegate o altre.

05A02639

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, del carnevale di Putignano e Dauno e dei campionati mondiali di sci alpino di Bormio - Manifestazione 2005 - Estrazione 8 marzo 2005.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del carnevale di Viareggio, del carnevale di Putignano e Dauno e dei campionati mondiali di sci alpino di Bormio, avvenuta in Roma l'8 marzo 2005:

Premi di prima categoria:

1) biglietto serie A n. 38955 di € 500.000,00 abbinato al carnevale di Viareggio;

2) biglietto serie A n. 67554 di € 150.000.00 abbinato al carnevale di Putignano;

3) biglietto serie E n. 00318 di € 100.000.00 abbinato al carnevale Dauno;

4) biglietto serie D n. 61844 di € 50.000.00 abbinato ai campionati mondiali di sci alpino di Bormio.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) biglietto serie A 38955 € 1.500.00;

2) biglietto serie A 67554 € 1.000.00;

3) biglietto serie E 00318 € 500.00;

4) biglietto serie D 61844 € 250.00.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Consorzio lotterie nazionali, agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti, integri ed in originale, devono essere presentati presso uno sportello di Banca Intesa o presso l'Ufficio premi del Consorzio lotterie nazionali, via Mosca, 9 - 00142 Roma, o, in alternativa, fatti pervenire, a rischio del possessore, al suindicato Ufficio premi, a mezzo raccomandata a/r, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richiesto (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

I premi devono essere presentati o fatti pervenire entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bollettino ufficiale dell'estrazione.

05A02623

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 marzo 2005

Dollaro USA	1,3378
Yen giapponese	139,72
Corona danese	7,4474
Lira Sterlina	0,69590
Corona svedese	9,1023
Franco svizzero	1,5471
Corona islandese	78,24
Corona norvegese	8,1410
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	29,978
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,84
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4326
Zloty polacco	4,1171
Leu romeno	36670
Tallero sloveno	239,68
Corona slovacca	38,775
Lira turca	1,7886
Dollaro australiano	1,6876
Dollaro canadese	1,6140
Dollaro di Hong Kong	10,4346
Dollaro neozelandese	1,8010
Dollaro di Singapore	2,1717
Won sudcoreano	1338,94
Rand sudafricano	8,2177

Cambi del giorno 18 marzo 2005

Dollaro USA	1,3279
Yen giapponese	139,28
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,69345
Corona svedese	9,1144
Franco svizzero	1,5495
Corona islandese	78,08
Corona norvegese	8,1280
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5834
Corona ceca	29,749
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,0675
Leu romeno	36276
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	38,280
Lira turca	1,7546
Dollaro australiano	1,6802
Dollaro canadese	1,6027
Dollaro di Hong Kong	10,3552
Dollaro neozelandese	1,7951
Dollaro di Singapore	2,1613
Won sudcoreano	1334,54
Rand sudafricano	8,0401

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02704-05A02705

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di S. Maurizio d'Opaglio

1. Con decreto interministeriale n. 1325, datato 1º marzo 2005, è stato identificato l'immobile denominato «Deposito munizioni», ubicato nel territorio del comune di S. Maurizio d'Opaglio (Novara), con i seguenti dati del Catasto terreni: foglio 1, particelle 127, 543, 572 e 651; foglio 3, particelle 3, 5, 6, 7, 31, 54, 55, 105, 155, 156, 199, da 201 a 203, da 205 a 207, da 209 a 219 e 221; foglio 4, particelle da 11 a 13, 16, da 64 a 69, 125, 131, 132, 135, da 327 a 331, 347, 348, 381, da 386 a 390, 395 e B.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1º marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 del 1º marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

05A02585

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Firenze

1. Con decreto interministeriale n. 1326, datato 1º marzo 2005, è stato identificato l'immobile denominato «Poligono di tiro», ubicato nel territorio del comune di Firenze, con la particella 1 del foglio 14 e con le particelle 77 e 83 del foglio 4, in carico alla partita n. 11757 del Catasto terreni, e con la particella 280 del foglio 4, in carico alla partita n. 1 del Catasto terreni e con le particelle 76, 122, 124 e 125 del foglio 4, in carico alla partita n. 63030 del Catasto fabbricati.

2. Tale identificazione del predetto immobile rettifica quella di cui al decreto interministeriale n. 872, datato 1º marzo 1999.

3. La presente rettifica viene eseguita per le finalità del citato decreto interministeriale n. 872 del 1º marzo 1999 con cui sono stati trasferiti nella categoria dei beni patrimoniali dello Stato tutti gli immobili, appartenenti al demanio pubblico militare, inseriti nel programma di dismissioni approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 agosto 1997.

05A02586

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35543 del 14 febbraio 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 novembre 2005 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 maggio 2005 della - Seregni Industrie Grafiche S.p.A., con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano.

Con decreto n. 35544 del 14 febbraio 2005, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale articoli 35 e 37, legge n. 416/1981 per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 novembre 2005 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 novembre 2004 al 2 maggio 2005 della - Sicom S.r.l., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano).

05A02527

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35541 del 14 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale legge n. 416/1981 e n. 62/2001 - art. 35, comma 3, della Il Sole 24 Ore S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 1º agosto 2004 al 31 gennaio 2005.

Con decreto n. 35542 del 14 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 416/1981 e n. 62/2001 - art. 35, comma 3, della SEAT Pagine Gialle S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, Torino, per il periodo dal 1º luglio 2004 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 35555 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale crisi aziendale, art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese di pulizia, della Diana Service presso NGP S.r.l., con sede in Gricignano D'Aversa (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35556 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, art. 1, comma 7, legge n. 451/1994 - imprese di pulizia, della Diana Service presso Montefibre S.r.l., con sede in Gricignano D'Aversa (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 24 maggio 2004 al 16 maggio 2005.

Con decreto n. 35557 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, del Calzaturificio Manuela S.r.l., con sede in Mugnano di Napoli (Napoli), unità di Mugnano di Napoli (Napoli) per il periodo dal 4 ottobre 2004 al 3 ottobre 2005.

Con decreto n. 35558 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della O.M.B. Brescia (OMB) S.p.A., con sede in Brescia, unità di San Gervasio Bresciano (Brescia) e Brescia, per il periodo dall'8 novembre 2004 al 6 novembre 2005.

Con decreto n. 35559 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223, della Electro Adda - Costruzioni Elettromeccaniche S.p.A., con sede in Brivio (Lecco), unità di Brivio (Lecco), per il periodo dal 1º novembre 2004 al 31 ottobre 2005.

Con decreto n. 35560 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Alstom Power Italia S.p.A., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 2 febbraio 2004 al 1º agosto 2004.

Con decreto n. 35561 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività del Calzaturificio Sara di Salvadori e C. società in accomandita semplice, con sede in Calcinaia (Pisa), unità di Calcinaia (Pisa), per il periodo dal 27 settembre 2004 al 26 settembre 2005.

Con decreto n. 35562 del 15 febbraio 2005 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale cessazione di attività della Biesse S.p.A., con sede in Collebeato (Brescia), unità di Collebeato (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 2004 al 2 maggio 2005.

05A02528

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori, secondo la direttiva 95/16/CE, all'organismo «Rina S.p.a.», in Genova.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 4 marzo 2005:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 7 gennaio 2005 e la relativa documentazione presentata,

l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati:

Rina S.p.a. con sede legale in via Corsica, 12 - 16128 Genova;

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B*);

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G*);

Allegato XII: garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo *E*);

Allegato XIII: garanzia qualità totale dell'ascensore (Modulo *H*);

Allegato XIV: garanzia qualità produzione (Modulo *D*).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

05A02584

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 10 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentate dall'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 1º agosto 2003, prot. n. 830651, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 aprile 2004, prot. n. 830265, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - Milano, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'organismo «Istituto controlli tecnici S.r.l.», con sede legale in via Alfredo Catalani, 68 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A02621

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CE, all'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.», in Milano.

Con decreto del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela e delle condizioni di lavoro del 10 marzo 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentate dall'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.», con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 3 marzo 2004, prot. n. 830054, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Vista la nota dell'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.»,con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 19 gennaio 2005, prot. n. 2912, con la quale è stata integrata e completata la documentazione già prodotta;

Considerato che l'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.», con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, ha effettuato il versamento ai sensi dell'art. 2, comma 2, allegato I lettera *a)*, del decreto interministeriale del 27 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 9 aprile 2004;

Considerato che l'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.», con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Visto le risultanze dell'esame istruttorio esperito congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione tenutasi presso il Ministero delle attività produttive il 24 maggio 2004;

L'organismo «C.S.D.M. Certificazione sistemi di movimentazione S.r.l.», con sede legale in via Boncompagni, 36 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE:

A. MACCHINE

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

05A02622

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito nella legge 30 dicembre 2004, n. 316.

In attuazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (convertito in legge n. 316 del 30 dicembre 2004), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive hanno emanato i decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui all'art. 4 della direttiva 2003/87/CE. I decreti di autorizzazione sono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (http://www.Minambiente.it).

05A02624

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto per l'ampliamento del porticciolo, con approdo per catamarano nel porto di Giulianova, presentato dall'ente porto di Giulianova.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/06646 del 14 marzo 2005 la Direzione per la Salvaguardia Ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto per l'ampliamento del porticciolo turistico con approdo per catamarano che prevede la possibilità di approdo, in corrispondenza del molo meridionale del Porto di Giulianova (Teramo), di navi veloci con capacità di trasporto autovetture oltre che di passeggeri, presentato dall'Ente Porto di Giulianova, disponendo che il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/dde.via/dde.via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A02637

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto di modifica del sistema di raffreddamento, previsto per la centrale termoelettrica da 750 MWE, già autorizzata nel comune di Modugno, presentato dalla società Energia S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2004/06326 del 9 marzo 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato la comunicazione riguardante il progetto per modifica del sistema di raffreddamento previsto per la centrale termoelettrica da 750 MWe già autorizzata nel comune di Modugno (Bari), presentato dalla società Energia S.p.a, disponendo che la modifica progettuale possa essere esclusa dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge 349/1986. È fatto salvo il rispetto alle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale DEC/°DSA/2004/0289 del 6 aprile 2004 che si intende integramente confermato.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/dde.via/dde.via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cu all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A02638

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imodium»

Estratto determinazione/n. 97 dell'11 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IMODIUM, anche nelle forme e confezioni: «2 mg compresse orosolubili» 6 compresse e «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: Centra medicamenta OTC S.r.l.. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Buonarroti Michelangelo n. 23, cap. 20093, codice fiscale n. 02605390968.

Confezione: «2 mg compresse orosolubili» 6 compresse A.I.C. n. 023673080 (in base 10) 0QLG7S (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Cardinal Health UK 416 LTD stabilimento sito in Wiltshire - UK, Frankland road, Swindon (produzione e confezionamento primario); Cilag AG stabilimento sito in Schaffhausen - Svizzera, Hochstr. 201/209 (confezionamento secondario): Janssen Cilag S.p.a. stabilimento sito in Latina, via C. Janssen Borgo San Michele (confezionamento secondario e controllore finale).

Composizione: ogni compresse contiene

Principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg.

Eccipienti: gelatina 5,863 mg: Mannitolo 4,397 mg: Aspartame 0,75 mg; Aroma menta 0,3 mg; Sodio bicarbonato 0,375 mg.

Confezione: «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse A.I.C. n. 023673092 (in base 10) 0QLG84 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa orosolubile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cardinal health UK 416 LTD stabilimento sito in Wiltshire - UK, Frankland road, Swindon (produzione e confezionamento primario); Cilag AG stabilimento sito in Schaffhausen. Svizzera, Hochstr. n. 201/209 (confezionamento secondario) Janssen cilag S.p.a. stabilimento sito in Latina, via C. Janssen Borgo San Michele confezionamento secondario e controllore finale.

Composizione: ogni compresse contiene.

Principio attivo: Loperamide cloridrato 2 mg.

Eccipienti: gelatina 5.863 mg, Mannitolo 4.397 mg Aspartame 0,75 mg; Aroma menta 0,3 mg Sodio bicarbonato 0.375 mg

Indicazioni terapeutiche: IMODIUM è indicato per il trattamento sintomatico delle diarree acute.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «2 mg compresse orosolubili» 6 compresse - A.I.C. n. 023673080 (in base 10) 0QLG7S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Confezione: «2 mg compresse orosolubili» 6 compresse - A.I.C. n. 023673092 (in base 10) 0QLG84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 023673080 «2 mg compresse orosolubili» 6 compresse - OTC. medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: A.I.C. n. 023673092 «2 mg compresse orosolubili» 12 compresse - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02643

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot D.I.»

Estratto determinazione AIC/n. 169 del 9 marzo 2005

Medicinale: EMOCLOT D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca (Lucca), Località ai conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, cap. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: 25 Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica del metodo di determinazione quantitativa del fibrinogeno negli intermedi di processo e sui concentrati di fattore VIII prodotto finito:

da: Metodo di immunodiffusione;

a: Metodo di immunonefelometrico;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023564154 - «250 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023564166 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 023564178 - «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto determinazione AIC/n. 160 del 9 marzo 2005

Medicinale: EMOCLOT D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca (Lucca), Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, cap. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: 17 Modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È approvata la modifica del limite per la specifica della «potency» del fattore VII nel campione di processo 08 da: › 95 U.I/ml › 70 U.I./ml, con modifica del volume di infialamento e la modifica della concetrazione della composizione dei tamponi H e H2 per la formulazione dei bulk.

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023564154 - «250 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023564166 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 023564178 - «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02640 - 05A02641

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Albumin»

Estratto determinazione AIC/n. 164 del 9 marzo 2005

Medicinale: UMAN ALBUMIN

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca (Lucca), Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, cap. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C. 26. Modifiche legate ai supplementi aggiuntivi alla Farmacopea.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono modificate secondo l'adeguamento degli Standard Terms previsti dalla Farmacopea Europea le denominazioni delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 021111012 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 021111024 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021111051 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml;

A.I.C. n. 021111087 - «25 % soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021111101 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

a:

A.I.C. n. 021111012 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 021111024 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml;

A.I.C. n. 021111051 - «5 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 250 ml

A.I.C. n. 021111087 - «25 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone 50 ml

A.I.C. n. 021111101 - «20 g/100 ml soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

05A02642

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SIENA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 27 comma 5 decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la Camera di commercio di Siena dispone con provvedimento del dirigente n. 08 del 9 febbraio 2005 la cancellazione dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi l'impresa Barberi Gabriele, con sede legale in via Trento n. 227 a Sinalunga (Siena) già inscritta al n. 103/SI per cambio attività.

05A02666

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501067/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**320,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE